BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno II Mogadiscio, 31 Dicembre 1961 Suppl. N. 9 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1961, n. 28: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra la Somalia e l'Italia: 1) Trattato di amicizia, con annesso scambio di Note; 2) Convenzione Consolare; 3) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica, con annesso scambio di Note; 4) Accordo sui servizi aerei; 5) Accordo monetario, con annesso scambio di Note; 6) Accordo per il regolamento generale degli interessi bananieri; 7) Accordo di cooperazione tecnica; 8) Accordo culturale.* Pag. 3

LEGGE 30 ottobre 1961, n. 29: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra la Somalia e la Repubblica Araba Unita: 1) Accordo commerciale e di pagamenti; 2) Accordo per un prestito a lungo termine.* » 60

Stamperia del Governo
- Mogadiscio -

LEGGE 30 ottobre 1961, n. 30: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra la Somalia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: 1) Accordo commerciale e di pagamenti! 2) Accordo sulla collaborazione economica e tecnica.* Pag. 73

LEGGE 30 ottobre 1961, n. 31: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra la Somalia e la Cecoslovacchia: 1) Accordo commerciale e di pagamento; 2) Accordo di cooperazione economica.* » 84

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1961, N. 28.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra la Somalia e l'Italia: 1) Trattato di amicizia, con annesso scambio di Note; 2) Convenzione Consolare; 3) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica, con annesso scambio di Note; 4) Accordo sui servizi aerei; 5) Accordo monetario, con annesso scambio di Note; 6) Accordo per il regolamento generale degli interessi bananieri; 7) Accordo di cooperazione tecnica; 8) Accordo culturale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra la Somalia e l'Italia:

1) Trattato di amicizia concluso a Mogadiscio il 1° Luglio 1960, con annesso scambio di Note di pari data;
2) Convenzione consolare, conclusa a Mogadiscio il 1° Luglio 1960;
3) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica, concluso a Mogadiscio il 1° Luglio 1960, con annesso scambio di Note di pari data;
4) Accordo sui servizi aerei, concluso a Mogadiscio il 1° Luglio 1960;
5) Accordo monetario concluso a Roma il 23 novembre 1960, con annesso scambio di Note effettuato a Mogadiscio il 1° Luglio 1960;

6) Accordo per il regolamento generale degli interessi bananieri, concluso a Roma il 23 novembre 1960, con annesso scambio di Note di pari data;

7) Accordo di cooperazione tecnica concluso a Roma il 26 Aprile 1961;

8) Accordo culturale concluso a Roma il 26 Aprile 1961.

Art. 2.

Le disposizioni dei predetti Accordi avranno forza di legge, a sensi dell'art. 6 primo comma della Costituzione, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità di quanto in ciascuno di essi stabilito.

Art. 3.

La Banca Nazionale Somala è autorizzata, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, a concedere allo Stato un prestito senza interessi di durata non inferiore a venti anni e di ammontare non superiore a tre milioni di scellini somali, a valere sul contributo particolare ad essa attribuito dalla Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia a' sensi dell'Art. 2 dell'Accordo Monetario stipulato a Roma il 23 novembre 1960.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 30 ottobre 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

TRATTATO DI AMICIZIA FRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal comune desiderio di riaffermare e consolidare gli stretti rapporti di amicizia che uniscono il popolo italiano e il popolo somalo, hanno stabilito di concludere un Trattato di amicizia.

A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S.E. l'On. Carlo RUSSO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA
S.E. l'On. Dott. Mohamed Scek Mohamud GABIOU

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

ART. 1. — Vi sarà pace inviolabile e perpetua e sincera amicizia fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Somala.

ART. 2. — Le Alte Parti contraenti, ispirandosi ai principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite, affermano la loro piena ed attiva adesione alle finalità di tale Organizzazione, specialmente per quanto concerne il consolidamento della pace generale ed il rafforzamento della collaborazione internazionale.

ART. 3. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituirà presso l'altra Parte una propria rappresentanza diplomatica con rango di Ambasciata.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà istituire nel territorio dell'altra propri uffici consolari.

ART. 4. — Allo scopo di garantire in modo permanente la reciproca collaborazione sul piano internazionale, i Governi delle Alte Parti contraenti si terranno in stretto contatto attraverso scambi di informazioni e periodiche consultazioni su tutte le questioni di comune interesse.

ART. 5. — Ai cittadini di ciascun Paese saranno garantite nel territorio dell'altro protezione e sicurezza per le loro persone e i loro beni e saranno assicurati gli stessi diritti, privilegi e trattamento che godono, nell'ambito delle leggi, i cittadini dell'altro Paese.

ART. 6. — Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mogadiscio, il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la *Repubblica Italiana*
CARLO RUSSO

Per la *Repubblica Somala*
MOHAMED S. GABIOU

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960

ECCELLENZA,

con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare a V.E. quanto segue:

1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato sopraindicato il Governo somalo subentrerà a quello italiano in tutti i diritti e in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualità di Autorità amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960;

2) ai fini e nello spirito dell'articolo 12 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa.

Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni responsabilità ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi — per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia — sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati.

La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V.E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione italiana
CARLO RUSSO

A S.E. l'On. Dott. MOHAMED SCEK MOHAMUD GABIOU
Capo della Delegazione somala.

ACCORDI PLURILATERALI STIPULATI DAL GOVERNO ITALIANO ED ESTESI ALLA SOMALIA

— 30 settembre 1921 — Ginevra, Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli;

— 12 settembre 1923 — Ginevra, Convenzione per la repressione della pubblicazione e del traffico delle pubblicazioni oscene;

— 10 aprile 1926 — Bruxelles, Convenzione per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato;

— 21 giugno 1926 — Parigi, Convenzione sanitaria concernente la protezione contro le malattie epidemiche;

— 25 settembre 1926 — Ginevra, Convenzione relativa alla schiavitù;

— 7 giugno 1930 — Ginevra, Convenzione per l'unificazione del diritto cambiario:

A) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di cambiale e di vaglia cambiario con Protocollo;

B) Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario con Protocollo ed allegati;

C) Convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario con Protocollo;

— 19 marzo 1931 — Ginevra, Convenzione per l'unificazione del diritto cambiario:

A) Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);

B) Convenzione intesa a regolare taluni conflitti in materia di assegni bancari (chèque);

C) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di assegni bancari.

— 13 luglio 1931 — Ginevra, Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti;

— 12 aprile 1933 — l'Ajia, Convenzione sanitaria per la navigazione aerea;

— 11 ottobre 1933 — Ginevra, Convenzione per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche aventi carattere educativo;

— 29 maggio 1933 — Roma, Convenzione per l'unificazione di alcune regole concernenti il sequestro conservativo degli aeromobili;

— 24 maggio 1934 — Bruxelles, Protocollo addizionale alla Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato firmato a Bruxelles il 10 aprile 1926;

— 22 dicembre 1934 — Parigi, Accordi internazionali concernenti: A) la soppressione di visti consolari sulle patenti di sanità; B) la soppressione delle patenti di sanità;

— 31 ottobre 1938 — Parigi, Convenzione intesa a modificare la Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926.

Mogadiscio, li 1° luglio 1960

ECCELLENZA,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di V.E. in data odierna del seguente tenore:

«Con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V.E. quanto segue:

1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato sopraindicato il Governo somalo subentrerà a quello italiano in tutti i diritti ed in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualità di Autorità amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960;

2) ai fini e nello spirito dell'articolo 12 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa.

Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni responsabilità ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi — per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia — sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati.

La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato».

In risposta ho l'onore di portare a conoscenza di V.E. che il Governo somalo concorda perfettamente con quanto contenuto al paragrafo 1) di detta Nota e prende atto della comunicazione di cui al paragrafo 2) della Nota medesima.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V.E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione somala
MOHAMED S. GABIOU

A S.E. l'On. Avv. CARLO RUSSO
Capo della Delegazione italiana

CONVENZIONE CONSOLARE TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal desiderio di regolare la posizione dei consoli di ciascuna delle Alte Parti contraenti destinati ad esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra, hanno deciso di concludere una Convenzione consolare.

A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S.E. l'On. Avv. Carlo RUSSO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA
S.E. l'On. Dott. Mohamed Scek Mohamud GABIOU

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

DEFINIZIONI — ISTITUZIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI E NOMINA DEI CONSOLI

ART. 1. — Agli effetti della presente Convenzione, si intende:

— per Stato inviante, l'Alta Parte contraente che nomina il Console;
— per Stato di residenza, l'Alta Parte contraente sul territorio della quale il Console esercita le sue funzioni;
— per Ufficio consolare ogni ufficio istituito per lo svolgimento di funzioni consolari, cioè: Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati, Agenzie consolari ed eventualmente la Cancelleria consolare della Missione diplomatica;
— per locali consolari ogni edificio o parte di edificio adibito a sede di ufficio consolare;
— per Console di carriera ogni funzionario dello Stato inviante nominato da questo ultimo per esercitare esclusivamente le funzioni consolari in qualità di Console Generale o Vice Console;
— per Funzionario consolare il Console di carriera titolare di ufficio consolare od altri funzionari di ruolo da esso dipendenti addetti all'ufficio stesso per l'esercizio di funzioni consolari;
— per Console onorario ogni cittadino dello Stato inviante o dello Stato di residenza, nominato, secondo la legislazione dello Stato inviante, per esplicare nel territorio dello Stato di residenza le funzioni di Console Generale, Console o Vice Console e con facoltà di esercitare altra attività lucrativa;

— per Agente consolare ogni cittadino dello Stato inviante o dello Stato di residenza delegato da un Console di carriera Capo di Ufficio consolare nello Stato di residenza per svolgere funzioni consolari e con facoltà di esercitare altra attività lucrativa;
— per Console il Console di carriera, il Console onorario e l'Agente consolare;
— per Impiegato consolare ogni persona, cittadino di un qualsiasi Stato, incaricato di funzioni consolari esecutive non autorizzato ad esercitare alcuna altra attività professionale o, comunque, lucrativa.

ART. 2. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facoltà, previo consenso dello Stato di residenza, di istituire Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati ed Agenzie consolari nelle città, porti e località dell'altra Parte. I Consolati Generali ed i Consolati sono uffici autonomi. I Vice Consolati e le Agenzie consolari, pur essendo uffici consolari a sè stanti, dipendono, in conformità con la legislazione dello Stato inviante, da un Consolato Generale o da un Consolato.

La sede e la circoscrizione di ciascun ufficio consolare saranno fissate d'accordo tra le Alte Parti contraenti.

ART. 3. — Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà nominare Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli di carriera, nonchè Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli onorari, Agenti consolari, funzionari ed impiegati consolari, nel numero che riterrà necessario per ciascun ufficio consolare.

Le persone così nominate godranno di tutte le prerogative riconosciute dal diritto e dagli usi internazionali.

ART. 4. — I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di un Vice Consolato sono ammessi e riconosciuti dal Governo dello Stato di residenza su presentazione delle Lettere Patenti nelle quali è indicata la sede e la circoscrizione degli uffici alla cui direzione sono nominati.

L'exequatur è concesso senza spese e senza indugi ma può essere rifiutato o revocato per gravi motivi.

Gli altri funzionari consolari sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni su notifica della loro nomina. Tale autorizzazione non può essere rifiutata o revocata che per gravi motivi.

ART. 5. — I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente «ad interim», in qualità di reggenti, le funzioni del Console capo di ufficio che sia deceduto o sia impedito per causa di malattia o di assenza o per qualunque altro motivo. I reggenti, previa notifica alle Autorità locali, esercitano le loro funzioni e beneficiano delle disposizioni del presente Accordo in attesa che il titolare riassuma le funzioni o sia sostituito.

Il Reggente di un ufficio consolare non può godere a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali e di dazi doganali, di

privilegi più ampi di quelli che, in base alla presente Convenzione, gli spettano per la sua qualità di funzionario od impiegato consolare.

ART. 6. — I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale possono nominare Vice-Consoli onorari e Agenti consolari nelle città, nei porti e nelle località della loro circoscrizione, sotto riserva di approvazione da parte del Governo dello Stato di residenza.

I Vice-Consoli onorari e gli Agenti consolari devono essere muniti di una Lettera Patente rilasciata a questo scopo dal Console che li ha nominati e dal quale dipendono.

ART. 7. — I titolari di un ufficio consolare sono tenuti a comunicare alle Autorità locali dello Stato di residenza i nomi e gli indirizzi dei funzionari e degli impiegati da loro dipendenti.

TITOLO II.

PREROGATIVE E IMMUNITA'

ART. 8. — Le Alte Parti contraenti potranno liberamente, con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge dello Stato di residenza, acquistare, prendere in locazione o possedere a qualsiasi altro titolo fabbricati, locali e terreni destinati a sede dei rispettivi uffici consolari, ad abitazione del proprio personale consolare ed a luogo di riunione delle collettività dei propri connazionali.

Gli edifici, parte di edifici e dipendenze, nonchè i terreni annessi, di proprietà dello Stato inviante ed adibiti esclusivamente a sede consolare — ivi compresi i locali di residenza del Console, purchè incorporati in detti stabili — sono esenti da tutte le imposte, tasse o tributi applicati o riscossi nello Stato di residenza e che colpiscono detti immobili ed i loro redditi. Tale esenzione non si intende estesa ai tributi dovuti quale corrispettivo di servizi resi.

Gli atti ed i contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al precedente comma sono esenti da imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere.

ART. 9. — I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono collocare, all'esterno dell'immobile ove ha sede l'ufficio stesso, uno stemma con l'emblema dello Stato inviante, e con l'indicazione, nella lingua ufficiale di detto Stato, dell'ufficio stesso.

Essi possono ugualmente, nei giorni di pubblica solennità e nelle circostanze d'uso, innalzare la propria bandiera nazionale sull'edificio ove ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del titolare dell'ufficio stesso.

I titolari o reggenti di un ufficio consolare possono, nell'esercizio delle loro funzioni, collocare la propria bandiera nazionale sulle autovetture, sui natanti, e sugli aerei da loro usati.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti assicura rispetto e protezione alla bandiera ed agli stemmi dell'altra Parte.

ART. 10. — Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si trovino, sono inviolabili e le Autorità dello Stato di residenza per nessun motivo e in nessuna circostanza possono esaminarli o sottoporli a sequestro.

Gli archivi, i documenti ed i registri consolari sono di regola conservati in locali specificamente adibiti a tale scopo e nettamente distinti da quelli destinati ad abitazione personale dei funzionari, degli impiegati e degli agenti consolari.

I funzionari consolari hanno diritto di comunicare e corrispondere liberamente, anche in codice segreto, con le autorità del proprio Governo o con la missione diplomatica dalla quale dipendono.

Uguale diritto hanno i Consoli onorari e gli Agenti consolari nei rapporti con l'ufficio consolare da cui dipendono.

Tutta la corrispondenza degli uffici consolari è inviolabile e può essere spedita con plichi, sacchi o altri colli sigillati.

ART. 11. — La Polizia e le altre Autorità dello Stato di residenza non possono accedere nei locali consolari nè effettuarvi perquisizioni senza il consenso del titolare dell'ufficio. La stessa immunità vige per i locali adibiti ad abitazione privata dei funzionari, degli agenti e degli impiegati consolari. In caso di manifesta urgenza, conseguente ad incendio o ad altro sinistro, il consenso del titolare dell'ufficio viene presunto.

I funzionari, gli agenti e gli impiegati consolari dello Stato inviante non possono essere soggetti a requisizioni personali o mobiliari di alcun genere.

I locali degli uffici consolari, la residenza dei funzionari consolari, degli agenti e degli impiegati consolari dello Stato inviante come pure i beni mobili situati nei locali predetti sono esenti da ogni misura di requisizione, di alloggiamento militare o di contributi equivalenti.

ART. 12. — I funzionari consolari godono dell'immunità personale per cui non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di reato, e non possono essere soggetti a misure di detenzione preventiva, a meno che non siano imputati di reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni secondo la legislazione dello Stato di residenza.

I funzionari consolari, i consoli onorari, gli agenti consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti relativi alle loro funzioni.

ART. 13. — I funzionari consolari non sono tenuti a comparire come testimoni davanti ai tribunali dello Stato di residenza. Se la loro deposizione è necessaria nel corso di un procedimento giudiziario, essi saranno interrogati nel loro ufficio e nella loro residenza in modo che nessun disturbo sia apportato all'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Un

congruo periodo di tempo sarà loro concesso, anche per l'eventualità che essi ritengano di chiedere l'autorizzazione del proprio Governo.

Qualora i funzionari e gli impiegati consolari, i consoli ed i vice-consoli onorari e gli agenti consolari vengano richiesti dall'Autorità giudiziaria dello Stato di residenza di testimoniare su atti relativi alle loro funzioni o su documenti di archivio o altri documenti consolari ovvero di produrre tali documenti o di interpretare una legge dello Stato inviante, essi possono esimersi dall'aderire a tale richiesta ove questa sia in contrasto con i loro doveri inerenti all'osservanza del segreto d'ufficio.

ART. 14. — I funzionari consolari, i loro coniugi ed i loro figli minori con loro residenti, non sono sottoposti alle disposizioni dello Stato di residenza circa il permesso di soggiorno, la registrazione e il controllo degli stranieri.

ART. 15. — Gli stipendi, le remunerazini, i salari e gli emolumenti analoghi corrisposti ai Consoli, ai funzionari ed agli impiegati consolari sono esenti da qualunque imposta, sia erariale che locale, sul reddito, applicata o riscossa nello Stato di residenza, a condizione che i beneficiari non siano cittadini di quest'ultimo Stato e che tali proventi derivino esclusivamente dalle funzioni consolari ivi esercitate.

Le disposizioni del precedente comma non riguardano le imposte che a qualsiasi titolo gravano sui beni immobili di cui i funzionari e gli impiegati consolari, i Consoli onorari e gli Agenti consolari siano proprietari nel territorio dello Stato di residenza.

I Consoli di carriera sono esenti inoltre dal pagamento dei tributi applicabili ai veicoli ed alle imbarcazioni di cui siano proprietari.

ART. 16. — Lo Stato inviante ha diritto di introdurre nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione ed a causa di essa, il mobilio, le suppellettili, le forniture ed altri oggetti destinati ad uso degli Uffici consolari. Lo stesso trattamento sarà usato nei riguardi degli autoveicoli, delle imbarcazioni e degli aeromobili, destinati esclusivamente ad uso degli uffici consolari, nei limiti fissati dalle disposizioni locali.

I funzionari consolari hanno diritto di importare nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali, i generi di consumo ed altri oggetti. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano i funzionari consolari in occasione del loro primo stabilimento, sia alle successive spedizioni durante il periodo in cui sono assegnati all'Ufficio consolare. Lo stesso trattamento sarà usato per gli autoveicoli, le imbarcazioni, gli aeromobili e gli apparecchi riceventi radio e televisivi nei limiti fissati dalle disposizioni locali, semprechè tali beni siano destinati ad uso personale dei funzionari consolari od a quello dei membri delle loro famiglie con loro conviventi.

I Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno diritto, solo in occasione del loro primo stabilimento, ed entro un anno dalla data d'inizio delle loro funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti ed altri oggetti d'uso domestico, se tali beni sono destinati esclusivamente per il loro uso personale o per l'uso dei membri delle loro famiglie con loro conviventi.

Nessuna imposta, limitazione o divieto di esportazione sarà applicata ai funzionari ed impiegati consolari, ai consoli onorari ed agli agenti consolari per tutti i loro beni in occasione di rimpatrio per ultimata missione.

ART. 17. — I funzionari consolari, i Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno diritto ad una particolare protezione ed ai dovuti riguardi da parte di tutti i funzionari dello Stato di residenza.

TITOLO III.

ATTRIBUZIONI CONSOLARI

ART. 18. — Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari tutelano gli interessi generali dello Stato inviante, e dei cittadini di detto Stato e possono, a tale effetto, indirizzarsi alle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Essi, inoltre, possono comunicare con i loro connazionali, consigliarli, assisterli nelle loro pratiche, istanze o procedure presso le Autorità locali ed assicurare loro, occorrendo, l'assistenza di legali o di interpreti.

ART. 19. — Le Autorità competenti sono tenute ad informare, appena possibile, i Consoli, secondo la rispettiva competenza territoriale, dell'arresto o della detenzione di cittadini dello Stato inviante. I Consoli sono autorizzati, in conformità alle norme processuali dello Stato di residenza, a visitare, personalmente o a mezzo di loro incaricati, i predetti cittadini per agevolarli nei riguardi della loro difesa e delle loro eventuali altre occorrenze. Le Autorità competenti dello Stato di residenza trasmetteranno ai Consoli ogni comunicazione a loro diretta dal cittadino dello Stato inviante detenuto.

ART. 20. — I Consoli, secondo la rispettiva competenza stabilita dalle leggi e dalle istruzioni dello Stato inviante, possono:

1) ricevere o trascrivere gli atti di stato civile riguardanti i loro cittadini;

2) celebrare matrimoni tra i loro cittadini, se detti matrimoni sono autorizzati dalla legislazione dello Stato inviante. I matrimoni stessi debbono essere notificati al più presto possibile alle Autorità del Paese di residenza;

3) ricevere sotto forma notarile:

A) gli atti e i contratti che i loro cittadini vogliano stipulare in tale forma, ad eccezione dalla costituzione di ipoteche riguardanti immobili siti nel territorio dello Stato di residenza;

B) gli atti e i contratti, qualunque sia la nazionalità delle parti, concernenti beni situati o affari da trattare nel territorio dello Stato inviante, o destinati a produrre effetti giuridici nel territorio di detto Stato.

Gli atti ricevuti dai Consoli nelle forme richieste dalle leggi dello Stato inviante, e le loro copie od estratti, debitamente legalizzati dai Consoli stessi e muniti del timbro ufficiale del loro Ufficio, fanno fede in giustizia e fuori, dinanzi a qualsiasi Autorità dei due Stati ed hanno la stessa forza probante e lo stesso valore che avrebbero se fossero stati ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente dei due Paesi, a condizione tuttavia che siano stati sottoposti al bollo, alla registrazione e ad ogni altra formalità in uso nello Stato di Residenza.

ART. 21. — I Consoli possono inoltre:

1) iscrivere nei registri dei nazionali i propri cittadini;

2) rilasciare a questi ultimi passaporti, lasciapassare e altri documenti personali;

3) vistare i passaporti o i documenti di viaggio di chiunque desideri recarsi nel territorio dello Stato inviante;

4) effettuare tutte le operazioni relative al servizio militare nei confronti dei cittadini dello Stato inviante;

5) ricevere qualsiasi dichiarazione o stilare qualsiasi atto, legalizzare o autenticare firme, vistare, certificare o tradurre documenti quando tali atti e formalità sono richiesti dalle leggi o da istruzioni dello Stato inviante;

6) tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle Autorità dello Stato inviante; tali traduzioni avranno, nello Stato di residenza, la medesima forza e validità che avrebbero se fossero eseguite da traduttori giurati del Paese.

ART. 22. — Per l'applicazione delle disposizioni dei due articoli precedenti, lo Stato di residenza designerà l'Autorità qualificata ad autenticare, nei confronti dei vari Uffici della propria Amministrazione, le firme dei Consoli di carriera ed onorari e degli Agenti consolari. Tali firme saranno depositate presso la predetta Autorità.

La medesima Autorità ha titolo per autenticare le firme dei funzionari della propria Amministrazione apposte su atti che il Console debba legalizzare, tradurre o trascrivere affinchè abbiano efficacia nel territorio dello Stato inviante.

ART. 23. — I Consoli possono anche:

1) assumere, conformemente alle leggi dello Stato inviante, la tutela o la curatela dei loro cittadini incapaci;

2) trasmettere, in materia civile o commerciale, gli atti giudiziali ed extra-giudiziali e dare esecuzione alle commissioni rogatorie dei tribunali dello Stato inviante;
3) ricevere in deposito le somme di denaro, i documenti e gli oggetti di qualsiasi natura che vengano loro consegnati dai cittadini dello Stato inviante o per loro conto;
4) assicurare, ai termini dei Titoli IV e V della presente Convenzione, l'Amministrazione delle successioni dei loro cittadini e l'applicazione delle leggi dello Stato inviante sulla navigazione mercantile.

ART. 24. — Oltre le funzioni specificamente indicate nella presente Convenzione i Consoli sono autorizzati a svolgere ogni altra funzione conforme al diritto ed agli usi internazionali.

TITOLO IV.

SUCCESSIONI

ART. 25. — In caso di morte di un cittadino di una delle Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra, l'Autorità locale competente è tenuta a darne immediato avviso al Console nella circoscrizione del quale si è verificata la morte. Il Console, da parte sua, se ne ha avuta notizia per primo, ne dà avviso all'Autorità locale.

Se qualche erede del defunto non è presente, ovvero è minore o incapace, oppure se gli esecutori testamentari nominati dal defunto non si trovano nel luogo dove si apre la successione, saranno apposti i sigilli, entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'avviso, su tutti i beni immobili, sui documenti e sulla corrispondenza del defunto.

L'apposizione è effettuata, sia di ufficio che a richiesta delle parti interessate, dal Console in presenza dell'Autorità locale che sarà stata da lui preavvertita.

Con le stesse modalità menzionate al comma precedente si procederà alla rimozione dei sigilli.

ART. 26. — Tolti i sigilli, il Console, dopo aver compilato l'inventario, può, se gli eredi lo richiedono, amministrare e liquidare la successione, sia direttamente, sia a mezzo di un suo incaricato. In conseguenza di ciò il Console può procedere, secondo le forme previste dalle leggi e dalle consuetudini dello Stato di residenza, alla vendita dei mobili e degli oggetti deperibili, o la cui conservazione fosse troppo onerosa; può riscuotere i crediti esigibili o che venissero a scadere, gli interessi dei crediti, gli affitti scaduti, ritirare depositi o fondi dalle banche e dalle casse di risparmio, procedere all'apertura delle casseforti, riscuotere e pagare le somme che sono o potrebbero essere dovute a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa in capitali e accessori, compiere tutti gli atti conservativi dei diritti e dei beni della successione, impiegare capitali rinvenuti al domicilio del defunto o recuperarli dopo la morte, promuovere l'estinzione degli oneri e dei debiti della successione e, in linea generale, fare tutto ciò che è necessario per accertare e liquidare l'attivo.

Il Console dà notizia dell'avvenuto decesso nei principali giornali della sua circoscrizione e affigge il relativo avviso nella sede della Cancelleria consolare. Egli non può procedere alla consegna dell'attivo della successione che dopo il regolamento dei debiti contratti dal defunto nello Stato di residenza e a condizione che entro sei mesi dalla pubblicazione del predetto avviso nessun reclamo sia stato prodotto nei riguardi della successione.

ART. 27. — Quando un cittadino di una delle Alte Parti contraenti muore nel territorio dell'altra in una località dove non esiste un Ufficio consolare del suo Stato, l'Autorità locale prende tutte le misure conservative per la salvaguardia della successione e ne avvisa immediatamente il Console nella circoscrizione del quale si è verificato il decesso.

Il Console può presentarsi personalmente o inviare un suo incaricato sul posto per assumere l'amministrazione e la liquidazione della successione conformemente agli articoli precedenti. Se il Console o un suo incaricato non si presenta, l'Autorità locale procede all'amministrazione ed alla liquidazione della successione e gli rende conto del risultato di queste operazioni. L'Autorità predetta gli rimette inoltre le quote dell'attivo della successione spettanti ai cittadini dello Stato inviante, che siano assenti dallo Stato di residenza.

ART. 28. — Solo al Console spetta di redigere gli atti di inventario e compiere le altre operazioni occorrenti per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini — marittimi o passeggeri — dello Stato inviante, che fossero deceduti sia a bordo di una nave del loro Paese, prima dell'arrivo nel porto medesimo, sia a terra dopo lo sbarco, sia durante un viaggio oppure in transito per il territorio dello Stato di residenza.

TITOLO V.

NAVIGAZIONE

ART. 29. — Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante si trova in un porto dello Stato di residenza, il Console può recarsi personalmente o inviare suoi delegati a bordo della nave dopo l'ammissione di questa alla libera pratica.

Egli può in piena libertà interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti di bordo, ricevere qualsiasi dichiarazione sul viaggio, l'itinerario e la destinazione della nave e consegnare per conto dello Stato inviante tutti i documenti necessari alla partenza della nave stessa.

Il capitano e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Console e a recarsi all'ufficio consolare.

ART. 30. Il Console provvede in materia di mantenimento dell'ordine interno e della disciplina a bordo delle navi mercantili battenti bandiera dello Stato inviante.

Egli può regolare le contestazioni di qualsiasi natura tra il capitano gli ufficiali della nave e i membri dell'equipaggio, comprese quelle che riguardano la paga e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Può altresì esercitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato inviante per quanto riguarda l'ingaggio, l'imbarco, lo sbarco dei marittimi e la gerarchia di bordo nonchè provvedere, se del caso, al ricovero in ospedare e al rimpatrio del capitano o dei membri dell'equipaggio sbarcati.

ART. 31. — In conformità con gli usi internazionali, le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna questione avvenuta a bordo della nave ad eccezione del caso di incidenti di natura tale da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o da portare pregiudizio alla salute e alla sicurezza pubblica, o nei quali persone estranee all'equipaggio si trovassero implicate.

Queste Autorità — salvo rinuncia formale da parte degli interessati — devono prevenire in tempo utile il Console competente affinchè questi possa assistere alle visite, alle indagini od agli arresti che le Autorità stesse abbiano intenzione di effettuare.

La comunicazione inviata a tale scopo deve indicare un'ora precisa, e se il Console non si presentasse, o non si facesse rappresentare, sarà proceduto in sua assenza. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il capitano o membri dell'equipaggio dovessero fare dichiarazione davanti ai tribunali o davanti all'Autorità locale.

ART. 32. — Il Console può, in conformità con le disposizioni in vigore nello Stato inviante, ricevere qualsiasi dichiarazione o rilasciare qualsiasi documento riguardante:

1) l'immatricolazione di navi nello Stato inviante o la loro cancellazione dall'immatricolazione;

2) l'armamento o il disarmo di navi immatricolate nello Stato inviante;

3) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nelle proprietà di navi immatricolate nello Stato inviante o nelle ipoteche o in altri diritti reali gravanti su dette navi;

4) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato inviante o la vendita di navi nazionali;

5) La demolizione di navi nazionali.

ART. 33. — Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante naufraga o s'incaglia sul litorale dello Stato di residenza, il Console competente ne è informato appena possibile dalle Autorità locali.

Queste prendono tutte le misure d'urgenza necessarie per mantenere l'ordine, assicurare la protezione della nave, delle persone e dei beni che hanno subito il naufragio o per evitare i danni che potrebbero essere cagionati ad altre navi o alle attrezzature portuali.

Tutte le operazioni relative al salvataggio possono essere dirette dal Console competente o da un suo incaricato con l'assistenza delle Autorità del posto. Salvo il caso di necessità, i mezzi idonei per le operazioni

di salvataggio possono essere scelti dagli interessati al sinistro o dal Console.

Il Console può prendere, in assenza dell'armatore, tutte le disposizioni opportune per ciò che riguarda la sorte della nave nonchè la conservazione e la destinazione dei beni recuperati dal naufragio appartenenti a cittadini dello Stato inviante.

L'intervento delle Autorità locali non dà luogo a rimborso di spese di alcuna specie ad eccezione di quelle occorse per le operazioni di salvataggio e di conservazione dei beni salvati e di quelle che verrebbero a gravare in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza.

Le merci e i beni salvati dal naufragio non sono soggetti a diritti e a tasse di importazione a meno che non siano destinati al consumo interno nel territorio dello Stato di residenza.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34. — Gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione dei diritti e tasse previsti dalla legislazione dello Stato inviante, ma non ne possono essere a loro volta gravati dallo Sato di residenza.

ART. 35. — Qualora sorga fra le Alte Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, esse si impegnano a sottoporla ad una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna Alta Parte.

Questi due rappresentanti, ove non raggiungano un accordo entro tre mesi, designeranno di comune intesa un altro membro, cittadino di un terzo Stato. In mancanza di un accordo entro due mesi sulla nomina del terzo membro, questo verrà designato, su domanda di una delle Alte Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione di Concillazione assumerà allora il nome e le funzioni di Commissione di Arbitrato.

La Commissione di Arbitrato statuirà a maggioranza di voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per le Alte Parti contraenti.

ART. 36. — La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo al più presto possibile a Roma.

Essa rimarrà in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti non la denunci con preavviso di un anno.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mogadiscio, il 1° Luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la *Repubblica Italiana*
CARLO RUSSO

Per la *Repubblica Somala*
MOHAMED S. GABIOU

ACCORDO COMMERCIALE DI COLLABORAZIONE ECONOMICA TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal desiderio di rafforzare gli stretti legami di amicizia che uniscono i due Paesi e di sviluppare le loro relazioni economiche, nel rispetto dei reciproci interessi;

tenuti presenti i principi ai quali si ispira il Trattato di Amicizia, firmato in data odierna,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

SCAMBI COMMERCIALI

ART. 1. — Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare in ogni modo lo sviluppo degli scambi commerciali ed a favorire una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilità di importazione e di esportazione.

A tal fine le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad accordare ogni facilitazione sia all'esportazione sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

ART. 2. — Ciascuna Parte contraente si impegna ad ammettere la importazione nel proprio territorio delle merci originiarie e provenienti dall'altra Parte con la massima liberalità prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

In particolare:

A) il Governo italiano si impegna a favorire l'importazione in Italia delle merci originarie e provenienti dalla Somalia di cui alla Lista «A» annessa al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

B) il Governo somalo si impegna a favorire l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie provenienti dalla Somalia di cui alla Lista «A» dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

C) il Governo somalo si impegna a favorire l'importazione in Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla lista «B» dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

D) il Governo italiano si impegna a favorire l'esportazione verso la Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista «B» dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni.

Le Parti contraenti si impegnano inoltre a scambiarsi periodicamente tutte le informazioni necessarie sullo stato di utilizzo dei contingenti previsti dalle Liste di cui all'Allegato 1 annesso al presente Accordo.

ART. 3. — Ciascuna Parte contraente consentirà ai propri esportatori ed importatori di negoziare in piena libertà le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, restando inteso che gli operatori ai quali incombe di provvedere all'assicurazione per il trasporto delle merci si atterranno per la stipulazione e per il relativo contratto di assicurazione alle disposizioni vigenti in materia nei propri Paesi.

ART. 4. — Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda:

1) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci;

2) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonchè al transito.

ART. 5. — Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno:

1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;

2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;

3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia;

4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza.

ART. 6. — Il Governo italiano, nell'intento di dare un particolare contributo allo sviluppo delle importazioni di merci originarie e provenienti dalla Somalia, si impegna a conservare ad esse lo speciale regime doganale preferenziale attualmente applicato, a prescindere dalle Convenzioni speciali che possono essere stipulate per determinati prodotti, purchè tale regime preferenziale venga espressamente autorizzato dal G.A.T.T.

ART. 7. — Qualora le disposizioni del presente Accordo e quelle contenute negli atti istitutivi ed applicativi di comunità, alle quali le Parti contraenti aderiscano, istituite tra più Stati per promuovere in comune il loro sviluppo economico, regolino la stessa materia, valgono le norme contenute in tali atti.

TITOLO II.

REGIME DEI PAGAMENTI

ART. 8. — Le Parti contraenti si impegnano a conservare per un periodo di 2 anni, a partire dalla data della firma del presente Accordo, il sistema di pagamenti in compensazione generale attraverso un conto aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi al nome della Banca Nazionale Somala.

ART. 9. — Decaduto il sistema di compensazione generale previsto dall'articolo 8, i pagamenti tra i due Paesi verranno regolati senza soluzione di continuità, in conformità alle regolamentazioni valutarie vigenti nei rispettivi Paesi, in lire italiane di conto estero o in altre valute convertibili quotate sul mercato italiano dei cambi.

ART. 10. — Il periodo di 2 anni di cui all'articolo 8 potrà essere ridotto a 18 mesi qualora intervenga una intesa tra i due Governi entro il quindicesimo mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ART. 11. — Le Parti contraenti potranno concordare il mantenimento del regime di compensazione generale di cui all'articolo 8 anche oltre i 2 anni previsti. La richiesta relativa dovrà essere avanzata entro il ventunesimo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ART. 12. — I pagamenti oggetto del presente Accordo sono quelli di cui all'elenco annesso (Allegato 2) che fa parte integrante dell'Accordo stesso.

TITOLO III.

COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA

ART. 13. — Il Governo italiano, desideroso di contribuire allo sviluppo economico della Somalia specialmente per quanto concerne la valorizzazione delle sue risorse, l'aumento delle sue capacità di produzione e l'espansione del suo commercio estero, faciliterà, alle condizioni generali stabilite dal presente Accordo, la realizzazione di un programma di collaborazione economica e tecnica fra i due Paesi sia nel settore pubblico, sia in quello privato.

ART. 14. — Per la realizzazione del programma menzionato al precedente articolo, il Governo italiano consente:

A) a prestare alla Somalia l'assistenza tecnica necessaria ai fini del suo sviluppo economico;

B) a favorire l'investimento in Somalia di capitali italiani;

C) a facilitare forniture speciali con pagamento dilazionato da parte di ditte italiane ad enti ed imprese operanti in Somalia

Il programma di cui sopra sarà sviluppato in particolare nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, della pesca, delle opere pubbliche, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni, del turismo e della cinematografia.

ART. 15. — L'assistenza tecnica di cui all'articolo 14, lettera A), potrà realizzarsi mediante l'invio di esperti e tecnici; l'invio di missioni di studio; la concessione di diritti di brevetto e la concessione di licenze di uso di brevetti secondo modalità da convenirsi; l'invio di documentazione tecnica; la collaborazione in organismi economici, tecnici, e scientifici; la concessione di borse di studio a tecnici somali secondo le condizioni stabilite nel sopracitato Trattato.

Detta elencazione non esclude ogni altra forma di assistenza tecnica che potrà ritenersi utile.

ART. 16. — Il Governo italiano favorirà l'investimento di capitali italiani in Somalia, come previsto dall'articolo 14, lettera B); il Governo somalo s'impegna, da parte sua, ad assicurare ai detti capitali le necessarie garanzie riservando ad essi lo stesso trattamento usato a capitali somali o il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove più favorevole.

ART. 17. — Allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per gli investimenti di capitali italiani in Somalia sarà garantito ai cittadini e alle ditte italiane, per quanto concerne il trasferimento degli utili e dei capitali da rimpatriare, un trattamento non meno favorevole del seguente:

A) per gli investimenti produttivi, il trasferimento degli utili nei limiti del 15 per cento annuo del capitale investito ed il trasferimento libero dei capitali dopo 5 anni ed in casi eccezionali dopo 3 anni;

B) per gli investimenti non produttivi, il trasferimento degli utili, nei limiti del 10 per cento annuo del capitale investito e il trasferimento libero dei capitali dopo 7 anni.

Gli utili comunque non trasferiti saranno considerati ai fini dei precedenti punti A) e B) come incremento del capitale.

In ogni caso ai capitali italiani investiti in Somalia, ed ai relativi utili verrà riservato il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove più favorevole del trattamento predetto.

ART. 18. — Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione tecnico-finanziaria, da parte del capitale privato italiano, nelle

iniziative, imprese ed attività economiche che sono approvate dal Governo somalo e secondo le modalità che saranno fissate dalla Commissione mista di cui all'articolo 23 del presente Accordo.

Ciò potrà avvenire attraverso la costituzione di società miste o con altri sistemi consentiti dalla legislazione finanziaria in vigore in Somalia.

Il Governo somalo da parte sua si impegna a facilitare tali iniziative e ad assicurare al capitale italiano le garanzie di cui agli articoli 16 e 17 del presente Accordo.

ART. 19. — Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilità della economia nazionale, è disposto a concedere alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per forniture speciali con pagamento dilazionato al Governo somalo, agli enti pubblici ed a quelli preposti allo sviluppo economico e sociale del Paese nonchè alle imprese operanti in Somalia, e ciò in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi.

Le Autorità italiane, animate da uno spirito di amichevole cooperazione, esamineranno i problemi relativi alle suddette forniture, specialmente al fine di concedere il termine di pagamento più favorevole possibile in relazione alla natura e all'ampiezza dei progetti da realizzare.

I crediti derivanti da forniture speciali i cui contratti sono stati stipulati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo potranno beneficiare delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni della legislazione italiana fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A. di forniture. Tre mesi prima della suddetta scadenza, i due Governi potranno, su richiesta di uno di essi, iniziare trattative per esaminare la possibilità di fissare un nuovo ammontare.

Da parte sua il Governo somalo presterà le garanzie necessarie per il trasferimento a ciascuna scadenza, degli importi dovuti ai creditori italiani.

ART. 20. — Le facilitazioni previste dall'articolo 19 del presente Accordo potranno essere concesse qualora gli enti e le imprese operanti in Somalia abbiano ottenuto dall'Istituto di emissione della Somalia, in relazione all'inizio di trattative con fornitori italiani, un benestare preventivo per la concessione della garanzia di pagamento nell'eventualità della conclusione del contratto.

ART. 21. — L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo somalo, sarà la sua garanzia, in buona e debita forma, per il pagamento ed il trasferimento alle scadenze previste nei singoli contratti degli ammontari stabiliti in favore delle imprese fornitrici italiane, in conformità del regime dei pagamenti in vigore fra i due Paesi o, in mancanza, in valute convertibili.

I contratti entreranno in vigore dopo la concessione di detta garanzia da parte dell'Istituto di emissione della Somalia.

I pagamenti relativi ai suddetti contratti verranno effettuati direttamente dalle imprese operanti in Somalia alle imprese fornitrici italiane.

ART. 22. — Nello spirito di collaborazione, che è alla base del presente Accordo, ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'esenzione dai dazi doganali per la esportazione dall'Italia e l'importazione in Somalia di attrezzature, macchinari di qualsiasi genere, navi, aeromobili ed autoveicoli, destinati ad essere impiegati nell'impianto e nell'esercizio di imprese produttive, nonchè il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e contratti occorrenti per le forniture dei beni anzidetti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23. — Al fine di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli scambi commerciali e di facilitare la collaborazione economica e tecnica, sarà costituita una Commissione mista composta dai rappresentanti dei due Governi, assistiti eventualmente da esperti.

Un Segretariato permanente di detta Commissione verrà istituito a Mogadiscio.

ART. 24. — La Commissione mista prevista dal precedente articolo 23 si riunirà, alternativamente nelle capitali dei due Paesi, ogni qualvolta una delle Parti contraenti ne faccia richiesta.

La Commissione mista beneficierà della collaborazione delle Autorità competenti dei due Paesi e sottoporrà ai due Governi raccomandazioni sulle questioni da essa esaminate.

Il Segretariato permanente della Commissione mista, con sede a Mogadiscio, avrà il compito di assicurare il necessario carattere di continuità ai lavori della Commissione e, in particolare, la elaborazione, la messa a punto ed il coordinamento dei progetti di sviluppo economico e tecnico che verranno eseguiti in virtù delle facilitazioni concordate nel presente Accordo.

ART. 25. — Qualora sorga una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una adeguata soluzione facendo ricorso, ove necessario, alla Commissione di cui all'articolo 23.

ART. 26. — Il presente Accordo verrà sottoposto a ratifica.

Le Parti contraenti convengono peraltro di dargli esecuzione a titolo provvisorio a partire dalla data della firma.

Esso avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mogadiscio, il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per il *Governo italiano*
CARLO RUSSO

Per il *Governo somalo*
MOHAMED S. GABIOU

ALLEGATO 1)

LISTA A

PRODOTTI SOMALI D'IMPORTAZIONE IN ITALIA

	Valori F.O.B. (in mil. di lire ital.)
Granturco	200
Frutta tropicali	6.000
Cotone	200
Semi e frutti oleosi	270
Carni preparate	350
Pesce preparato	250
Pelli crude non buone da pellicceria	400
Pelli semi conciate	150
Altre merci	180
TOTALE	8.000

LISTA B

MERCI ITALIANE D'IMPORTAZIONE IN SOMALIA

	Valori F.O.B. (in mil di lire ital.)
Farina di frumento	250
Pasta di frumento	150
Riso	60
Conserve di pomodori pelati	110
Prodotti dolciari	80
Altri prodotti alimentari, anche conservati	50
Vini e Vermouth	55
Birra	35
Olio di oliva	50
Tabacchi lavorati	75

Filati di cotone	100
Tessuti di cotone puri e misti	800
Tessuti di fibre artificiali e sintetiche, puri e misti	200
Altri tessuti	75
Maglierie, calze ed altri manufatti confezionati di tess.	100
Cordami, cordicelle e spago	75
Legno e lavori di legno, di giunchi e vimini	100
Carta e cartoni	350
Prodotti siderurgici	200
Macchine e apparecchi di ogni specie, attrezzature varie e loro parti	2.000
Autoveicoli e loro parti	600
Motociclette, motoscooters, motocicli, biciclette e loro parti	30
Utensileria e ferramenta	50
Materiale per elettricità, radio e telefonia	65
Altri prodotti dell'industria metalmeccanica	600
Calce, cementi e gesso	100
Altri materiali da costruzione	50
Prodotti chimici organici, inorganici, compresi i fertilizzanti, prodotti e preparazioni farmaceutici	500
Colori, lacche, tinture, vernici, e smalti	50
Calzature di cuoio e di gomma	100
Libri, giornali, e pubblicazioni periodiche	10
Pneumatici, camere d'aria ed altri manufatti di gomma	150
Materie plastiche e lavori di tali materie	50
Armi e munizioni da caccia	50
Elettrodomestici e cucine	100
Vasellame di metallo e posaterie	100
Prodotti dell'industria vetraria e ceramica	100
Benzina ed altri prodotti petroliferi	p.m.
Materiale fotografico e cinematografico, macchine, apparecchi, pellicole, lastre, carta e cartoni sensibilizzati, lastre radiografiche ed altro	50
Film di programmazione anche di terzi Paesi doppiati in lingua italiana	60
Altre merci	250
TOTALE	8.000

ALLEGATO 2)

ELENCO DEI PAGAMENTI

Sono considerati pagamenti ammessi quelli relativi a:

1) merci esportate direttamente dall'uno verso l'altro Paese;

2) spese accessorie allo scambio di merci tra l'Italia e la Somalia quali: spese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo (quando venga effettuato con navi od aerei italiani e somali), di magazzinaggio, assicurazione (premi e indennizzi), trasbordo, ecc.;

3) spese e commissioni bancarie; differenze di cambio;

4) noli marittimi relativi al traffico diretto o indiretto per trasporti effettuati a mezzo di navi battenti bandiera italiana nell'interesse somalo e di navi battenti bandiera somala nell'interesse italiano;

5) spese sostenute nei porti italiani o nei porti somali rispettivamente da navi battenti bandiera somala o da navi battenti bandiera italiana, quali:

— bunkeraggi, spese e tasse portuali, provviste di bordo, fondi abitualmente anticipati ai comandanti delle navi, spese per manutenzione, piccole riparazioni e carenaggio delle navi, spese per il carico e lo scarico, ecc.;

6) spese di rappresentanza, di propaganda e di pubblicità, commissioni e senserie, spese di partecipazione a Fiere;

7) spese normali di trasformazione, di lavorazione per conto (travail à façon), di officina, di montaggio, di riparazione;

8) spese e benefici risultanti dal commercio di transito;

9) diritti e tasse di brevetto, licenze e marchi di fabbrica, redevances e simili;

10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;

11) spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari somale in Italia e spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Somalia, ivi compresi gli emolumenti dei Rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi; diritti consolari;

12) quote di associazione; sovvenzioni dovute a scuole e ad Enti culturali, scientifici, turistici e sportivi di uno dei due Paesi nell'altro; contributi a favore delle Camere di Commercio;

13) pagamenti relativi alla collaborazione tecnico-cinematografica fra i due Paesi nonchè all'intercambio di films, diritti di sfruttamento di films;

14) risparmi che i cittadini italiani e somali abbiano realizzato con il loro lavoro in Somalia o rispettivamente in Italia, anche nel caso di loro definitivo rimpatrio;

15) spese di viaggio, soggiorno, studio e spedalità, sostentamento e assistenza;

16) biglietti di passaggio per trasporti terrestri, aerei e marittimi;

17) diritti di autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla proprietà intellettuale;

18) salari, stipendi, pensioni, compensi, premi e indennità di assicurazione sociale, vitalizi e rendite;

19) imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi cauzionali per servizi pubblici;

20) spese e utili derivanti dalla gestione di imprese;

21) partecipazioni di filiali, succursali, ecc., alle spese generali (spese di regia) delle sedi centrali;

22) rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi, dividendi, locazioni;

23) saldi tra le Amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche e ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, comprese le Compagnie di navigazione aerea;

24) saldi dei conti di riassicurazione, quando i relativi pagamenti siano previsti in lire o in somali;

25) indennizzi assicurativi;

26) ricavo dalla vendita ad asta pubblica ed a licitazione privata dei relitti di corpi di navi, di aeronavi e di autoveicoli in genere, come pure delle cose e delle merci recuperate in tali mezzi di trasporto; spese di ogni genere connesse alla gestione ed alla liquidazione dei ricavi e dei recuperi predetti;

27) trasferimenti di capitali, contributi, sussidi ed ogni altra forma di aiuti dovuti a qualsiasi titolo;

28) altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala.

ALLEGATO 3)

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960

ECCELLENZA,

con riferimento al Titolo Secondo dell'Accordo Commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica, firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalità di esecuzione del sistema dei pagamenti in compensazione generale come previsto dall'articolo 8 di detto Accordo, propone quanto segue:

1) L'Ufficio Italiano dei Cambi, agente per conto del Governo della Repubblica Italiana, aprirà al nome della Banca Nazionale Somala quale agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto in lire italiane infruttifero di interessi, denominato «Conto Generale», a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopracitato in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia.

2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopracitato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

3) Il «Conto Generale» previsto al punto 1) non potrà presentare un saldo debitore o creditore eccedente un miliardo di lire italiane.

4) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalità di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane.

I pagamenti agli aventi diritto nei due Paesi saranno disposti — nei limiti delle disponibilità di cui al punto 3) — secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento.

5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverrà al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione:

A) del corso medio tra i limiti di intervento da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.;

B) della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A.

Il cambio così fissato sarà modificato ogni qualvolta si verificherà una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sarà tempestivamente comunicata dall'una Parte all'altra.

6) Su base di reciprocità le Autorità competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato.

Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri pagamenti saranno stilate in lire italiane.

Attraverso il «Conto Generale» previsto al punto 1) saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data.

7) Il saldo che risulterà sul conto di compensazione aperto dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopracitato, sarà girato al «Conto Generale» previsto al punto 1) della presente Nota.

8) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala stabiliranno di comune intesa le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota.

9) Il saldo che eventualmente sussisterà sul «Conto Generale» alla data di cessazione del sistema di pagamento di compensazione generale sarà regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data.

Decorso detto termine il saldo ancora esistente sarà regolato prontamente in valute convertibili.

Prego V.E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna.

Mi è gradita l'occasione di rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione italiana
CARLO RUSSO

A S.E. l'On. Dott. MOHAMED SCEK GABIOU
Capo della Delegazione Somala

MOGADISCIO

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960.

ECCELLENZA,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di V.E. in data odierna del seguente tenore:

«Con riferimento all'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo Italiano, allo scopo di definire le modalità di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'articolo 8 di detto Accordo, propone quanto segue:

1) L'Ufficio Italiano dei Cambi, agente per conto del Governo della Repubblica Italiana, aprirà al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato «Conto Generale», a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia.

2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

3) Il «Conto Generale» previsto al punto 1) non potrà presentare un saldo debitore o creditore eccedente un miliardo di lire italiane.

4) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalità di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane.

5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverrà al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione:

A) del corso medio tra i limiti di intervento da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.;

B) della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A.

Il cambio così fissato sarà modificato ogni qualvolta si verificherà una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sarà tempestivamente comunicata dall'una Parte all'altra.

6) Su base di reciprocità le Autorità competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato.

Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri pagamenti saranno stilate in lire italiane.

Attraverso il «Conto Generale» previsto al punto 1), saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data.

7) Il saldo che risulterà sul conto di compensazione aperto dalla Banca d'Italia per conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sarà girato al «Conto Generale» previsto al punto 1) della presente Nota.

8) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala stabiliranno di comune intesa le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota.

9) Il saldo che eventualmente sussisterà sul «Conto Generale» alla data di cessazione del sistema di pagamento in compensazione generale sarà regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data.

Decorso detto termine il saldo ancora esistente sarà regolato prontamente in valute convertibili.

Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente nota e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna».

In risposta ho l'onore di informare V.E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto dichiarato a proposito di detta Nota.

Mi è gradita l'occasione, per rinnovare a V.E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione Somala
MOHAMED S. GABIOU

A S.E. l'On. Avv. CARLO RUSSO
Capo della Delegazione Italiana

MOGADISCIO.

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal comune desiderio di rafforzare le relazioni tra i due Paesi mediante l'istituzione di servizi aerei tra i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

A) il termine «la Convenzione» significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprendente tutti gli annessi adottati in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della Convenzione, in base agli articoli 90 e 94 ad essa relativi;

B) il termine «Autorità Aeronautiche» significa, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo, e nel caso della Somalia, il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni ed in entrambi i casi ogni persona od ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorità;

C) il termine «Impresa designata» significa l'impresa che una parte contraente avrà designato, mediante notificazione scritta, all'altra Parte contraente,in conformità all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;

D) i termini «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale» e «scalo per scopi non di traffico», hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Art. 2.

1. — Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei stabiliti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione, per quanto ad essa non abbia ancora aderito la Somalia, avranno vigore nella forma attuale fra le Parti contraenti come se fossero parti integranti del presente Accordo e per la durata di questo.

2. — Nel caso che vengano apportate alla predetta Convenzione modifiche a cui l'Italia aderisca, il Governo italiano sottoporrà le modifiche stesse al Governo somalo per stabilire di comune intesa la loro applicazione ai rapporti regolati dal presente Accordo.

Art. 3.

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita sezione della Tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati «servizi convenuti» e «rotte specificate»).

2. — In conformità con le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godrà, nell'esercizio dei servizi convenuti, dei seguenti diritti:

A) sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;

B) atterrare nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico;

C) fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente sui punti nominati nelle rotte specificate, al fine di imbarcare o sbarcare passeggeri, posta e/o merci a scopi commerciali.

3. — Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo sarà intesa a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte passeggeri merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione od a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 4.

1. — Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una sola impresa allo scopo di esercitare i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. — Al ricevimento della notificazione della designazione e subordinatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte contraente dovrà concedere, senza indugi, all'impresa designata, il relativo permesso operativo.

3. — Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente abbia i necessari requisiti per adempiere alle condizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

4. — Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, l'impresa designata ed autorizzata può iniziare ad esercire i servizi convenuti; tuttavia non dovrà essere esercito un servizio se non saranno in vigore, rispetto ad esso, le tariffe stabilite in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.

5. — Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare, revocare o sospendere il godimento, da parte della impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'art. 3 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di una impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi od ai regolamenti della Parte contraente che ha concesso detti diritti o altrimenti manchi di operare in conformità con le condizioni prescritte nel presente Accordo, oppure in tutti i casi in cui detta Parte contraente non sia certa che la proprietà sostanziale e l'effettivo

controllo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che designa l'impresa o di suoi cittadini.

Art. 5.

5. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi, in detto territorio, a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, per essere impiegati all'uso esclusivo degli aeromobili stessi, nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale sotto l'osservanza delle formalità doganali previste nei rispettivi Stati.

2. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente, autorizzate ad esercire i servizi convenuti, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte contraente, da dazio doganale e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati ed usati dagli stessi aeromobili nel corso dei voli al di sopra di detto territorio.

3. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo che godono della suddetta esenzione fiscale non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto il controllo doganale.

4. — Gli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea dei diritti doganali, spese di ispezione ed altri gravami fiscali, sotto l'osservanza delle formalità doganali dell'altra Parte contraente.

Art. 6.

1. — Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. — Durante l'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa di ciascuna Parte contraente dovrà tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi che questa ultima esercisce su tutta od una parte della stessa rotta.

3. — I servizi convenuti operati dall'impresa designata dovranno ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere, come loro fine principale, l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di una adeguata capacità per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono

prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti contraenti.

4. — L'offerta della capacità per il trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate nei territori di terzi Stati dovrà essere conforme al principio generale, per cui tale capacità deve risultare adeguata:

A) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine ed il Paese di destinazione;

B) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona;

C) alle esigenze inerenti all'esercizio di servizi aerei a lungo percorso.

Art. 7.

1. — Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di servizio (quali gli «standards» di velocità e confort) e prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni di questo articolo.

2. — Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo articolo sono concordate, per ognuna delle rotte specificate, fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe così concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di ambedue le Parti.

3. — Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa, o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.

4. — Qualora le Autorità Aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3, il disaccordo deve esssere regolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo.

5. A) Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità Aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di

proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo.

B) Quando siano stabilite, in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

1. — Nell'eventualità che sorga una controversia tra le Parti contraenti, relativa all'interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati.

2. — Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati:

A) esse possono convenire di deferire la controversia, per la risoluzione, ad un tribunale arbitrale od a qualsiasi altra persona od ente, nominati di comune accordo; o

B) se non convengono su ciò o — se avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale — esse non riescono a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte contraente può demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente, il quale potrà essere in seguito istituito nell'ambito dell'ICAO o, in sua mancanza, al Consiglio dell'ICAO.

3. — Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente Accordo.

4. — Se e sino a quando ciascuna Parte contraente, o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente, non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che abbia concesso, in base al presente Accordo, all'altra Parte contraente o all'impresa designata di quest'ultima.

Art. 9.

1. — Se una delle Parti contraenti desideri modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti contraenti, entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note.

2. — Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno apportare modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorità Aeronautiche delle Parti contraenti ed entreranno in vigore quando saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorità.

3. — Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sarà emendato in modo da essere uniformato alle disposizioni di tale convenzione.

Art. 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avverrà a Roma appena possibile.

Ciascuna Parte contraente può in ogni momento dare notizia all'altra che desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovrà essere contemporaneamente comunicata all'ICAO. Quando sia stata fatta tale comunicazione, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte contraente; a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricezione, si riterrà che la comunicazione sia stata da essa ricevuta quindici giorni dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'ICAO.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mogadiscio il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la *Repubblica Italiana*
CARLO RUSSO

Per la *Repubblica Somala*
MOHAMED S. GABIOU

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte italiane:

Scali in Italia-Atene e/o Beirut e/o Cairo e/o Gedda e/o Khartoum e/o Asmara e/o Addis Abeba e/o Mogadiscio e oltre verso l'Africa del Sud e/o l'Africa Occidentale e/o il Medio ed Estremo Oriente.

Con facoltà di omettere scali su alcuni o tutti i voli.

Rotte somale:

Le rotte somale saranno concordate nel momento in cui il Governo somalo deciderà di dare inizio ai servizi.

ACCORDO MONETARIO TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, nello spirito di stretta collaborazione esistente tra i due Paesi, allo scopo di definire — secondo quanto previsto dal punto 5 dello Scambio di Note relativo alla circolazione monetaria in Somalia effettuato a Mogadiscio il 1° luglio 1960 — ogni altra questione inerente alla stessa circolazione monetaria ed all'ulteriore trasferimento di attività della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia,

hanno convenuto quanto segue:

ART. 1. — Resta fermo quanto convenuto con lo Scambio di Note del 1° luglio 1960 indicato nel preambolo relativamente: alla cessazione del funzionamento in Somalia della Cassa per la circolazione monetaria; al trasferimento da parte della Cassa predetta alla Banca Nazionale Somala, che a decorrere dal 1° luglio 1960 ha assunto le funzioni di Istituto di Emissione della Somalia, delle seguenti partite:

— circolazione monetaria in somali risultante alla sera del 30 giugno 1960 e relative riserve legali di copertura;

— passività della Cassa medesima elencate al punto 3) dello Scambio di Note anzidetto e attività della stessa Cassa per un ammontare corrispondente; nonchè alla cessione a titolo gratuito delle scorte di biglietti e monete in somali e del materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi e degli assegni.

ART. 2.— Allo scopo di conservare alla moneta somala la sua attuale stabilità e solidità, che ne fanno una moneta pregiata ed un efficace strumento per il consolidamento dell'economia della Somalia, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cede alla Banca Nazionale Somala, quale contributo e particolare apporto all'Istituto medesimo, la somma di So. 6 milioni.

La Cassa medesima cede, inoltre, gratuitamente alla Banca Nazionale Somala la proprietà dei beni immobili posseduti in Somalia e delle relative attrezzature, il cui temporaneo uso era già stato consentito con il ricordato Scambio di Note.

ART. 3. — In relazione a quanto precede, la Banca Nazionale Somala subentra alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia in ogni suo diritto, obbligo e pretesa inerenti all'attività svolta da questa ultima in Somalia quale Istituto di emissione.

ART. 4. — Con il presente Accordo si intendono definiti e regolati i rapporti fra i due Governi relativi al trasferimento della circolazione monetaria della Somalia ed alla cessazione dell'attività in Somalia della Cassa

ART. 5. — Il Governo italiano ed il Governo somalo delegano, per la esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo, rispettivamente il Presidente della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia o un suo sostituto ed il Presidente della Banca Nazionale Somala o un suo sostituto.

ART. 6. — Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Mogadiscio il più presto possibile.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, il 23 novembre 1960, in duplice esemplare.

Per il *Governo Italiano*
SEGNI

Per il *Governo Somalo*
SCEK ALI GIUMALE

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960

ECCELLENZA,

ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

1. — Il Governo italiano è pronto a trasferire, alla data del 1° luglio 1960, al Governo somalo, che ne assumerà totale carico, la circolazione monetaria in somali emessa dalla Cassa per la Circolazione monetaria della Somalia, quale risulta alla sera del 30 giugno corrente.

A fronte dell'impegno di cui sopra, il Governo italiano è pronto a trasferire al Governo somalo le riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima alla stessa data, le quali riserve rappresentano per i biglietti il cento per cento di copertura della circolazione monetaria e per le monete metalliche il maggior valore di emissione di tali monete rispetto al costo.

2. — Per dare esecuzione a quanto indicato al paragrafo 1, il Governo somalo vorrà indicare l'Ente da esso delegato ad assumere in carico la circolazione monetaria e a ricevere le relative riserve di copertura.

Da parte sua il Governo italiano darà disposizioni alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia per le necessarie consegne.

3. — In dipendenza della cessazione dell'attività della Cassa quale istituto di emissione in Somalia alla data predetta, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia sarà disposta a trasferire all'Ente somalo di cui al paragrafo 2 le seguenti passività del proprio dipartimento bancario:

1) debiti a vista;

2) depositi in conto corrente;

3) depositi a risparmio;

4) conti correnti vincolati;

5) impegni in valuta estera e fidejussioni.

A fronte di tali passività la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cederà all'Ente suddetto attività dello stesso dipartimento bancario per un ammontare corrispondente.

Contemporaneamente al trasferimento delle attività e delle passività di cui al precedente comma, saranno trasferite le consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul clearing da liquidare, i versamenti per costituende società, gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonchè le consistenze per ogni altra operazione che debba aver corso in Somalia.

4. — Al fine di porre l'Ente somalo suddetto in condizione di provvedere alle proprie esigenze, la Cassa per la circolazione monetaria della

Somalia metterà a disposizione, in temporaneo uso dell'Ente stesso, i beni immobili da essa posseduti in territorio somalo con le relative attrezzature. Le scorte di biglietti e monete in somali — come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonchè degli assegni — sono invece trasferiti a titolo definitivo.

5. — Ogni altra questione inerente alla circolazione monetaria ed all'eventuale ulteriore trasferimento di attività e passività della Cassa, verrà definita con apposito accordo fra i due Governi.

Prego V.E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione di rinnovare a V.E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione Italiana
CARLO RUSSO

A S.E. l'On. Dott. MOHAMED SCEK GABIOU
Capo della Delegazione Somala.

Mogadiscio, lì 1° luglio 1961

ECCELLENZA,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

«1. — Il Governo italiano è pronto a trasferire, alla data del 1° luglio 1960, al Governo somalo, che ne assumerà totale carico, la circolazione monetaria in somali emessa dalla Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia, quale risulta alla sera del 30 giugno corrente.

A fronte dell'impegno di cui sopra, il Governo italiano è pronto a trasferire al Governo somalo le riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima alla stessa data, le quali riserve rappresentano per i biglietti il cento per cento di copertura della circolazione monetaria e per le monete metalliche il maggior valore di emissione di tali monete rispetto al costo.

2. — Per dare esecuzione a quanto indicato al paragrafo 1, il Governo somalo vorrà indicare l'Ente da esso delegato ad assumere in carico la circolazione monetaria e a ricevere le relative riserve di copertura.

Da parte sua il Governo italiano darà disposizioni alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia per le necessarie consegne.

3. — In dipendenza della cessazione dell'attività della Cassa quale istituto di emissione in Somalia alla data predetta, la Cassa per la circolazione monteria della Somalia sarà disposta a trasferire all'Ente somalo di cui al paragrafo 2 le seguenti passività del proprio dipartimento bancario:

1) debiti a vista;

2) depositi in conto corrente;

3) depositi a risparmio;

4) conti correnti vincolati;

5) impegni in valuta estera e fidejussioni.

A fronte di tali passività la Cassa per la Circolazione monetaria della Somalia cederà all'Ente suddetto attività dello stesso dipartimento bancario per un ammontare corrispondente.

Contemporaneamente al trasferimento delle attività e delle passività di cui al precedente comma, saranno trasferite le consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul clearing da liquidare, i versamenti per costituende società, gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonchè le consistenze per ogni altra operazione che debba aver corso in Somalia.

4. Al fine di porre l'Ente somalo suddetto in condizione di provvedere alle proprie esigenze, la Cassa per la circolazione monetaria della

Somalia metterà a disposizione, in temporaneo uso dell'Ente stesso, i beni immobili da essa posseduti in territorio Somalo con le relative attrezzature. Le scorte di biglietti e monete in somali — come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonchè degli assegni — sono invece trasferiti a titolo definitivo.

5. — Ogni altra questione inerente alla circolazione monetaria ed all'eventuale ulteriore trasferimento di attività e passività della Cassa, verrà definita con apposito accordo fra i due Governi.

Prego V.E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a V.E. gli atti della mia più alta considerazione».

In risposta ho l'onore di informare V.E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto dichiarato in detta Nota e accetta quanto con essa proposto.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a V.E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione Somala
MOHAMED S. GABIOU

A S.E. l'On. Avv. CARLO RUSSO
Capo della Delegazione Italiana

ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SOMALIA PER IL REGOLAMENTO GENERALE DEGLI INTERESSI BANANIERI

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, allo scopo di disciplinare e sviluppare i rapporti esistenti fra i due Paesi nel campo della produzione e del commercio bananiero,

hanno convenuto quanto segue:

ART. 1. — Il Governo italiano — allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per il miglioramento, lo sviluppo ed il collocamento della produzione bananiera somala — disporrà, compatibilmente con gli obblighi che gli derivano da altri impegni internazionali precedentemente presi, per l'acquisto attraverso l'Azienda Monopolio Banane — secondo i compiti istituzionali dell'Azienda stessa — di un quantitativo di banane di produzione somala da concordarsi di anno in anno fra i due Governi.

Il Governo italiano continuerà ad approvvigionarsi di banane anche da altri mercati; gli acquisti da qualunque fonte saranno comunque subordinati alla capacità di assorbimento del mercato italiano ed alla buona qualità e sanità del prodotto.

ART. 2. — Il Governo somalo, allo scopo di porre in essere i presupposti necessari perchè il Governo italiano possa dare concreta esecuzione a quanto convenuto nell'art. 1, adotterà ogni possibile provvidenza atta ad adeguare il prezzo del prodotto a quello del mercato internazionale, nonchè ad assicurarne la buona qualità. A tal fine il Governo somalo curerà di ridurre il costo di produzione, esaminando in particolare la adozione di sgravi fiscali, con speciale riferimento a quelli doganali.

ART. 3. — Ai fini della fornitura all'Italia del quantitativo di banane stabilito in base allo Scambio di Note allegato al presente Accordo, le singole aziende produttrici ed esportatrici di banane in Somalia saranno rappresentate, nei rapporti con l'Azienda Monopolio Banane, dalla Federazione Bananicoltori della Somalia costituitasi sotto la ragione sociale FEBAS.

In conformità delle condizioni negoziate tra la FEBAS e l'Azienda Monopolio Banane, i contratti saranno stipulati fra la suddetta Azienda e le due società ragruppanti le Aziende che operano rispettivamente nel comprensorio dello Scebeli e nel comprensorio del Giuba.

ART. 4. — Il regolamento delle forniture previste dal presente Accordo avverrà in base alle norme vigenti in materia di pagamento tra l'Italia e la Somalia al momento in cui avranno luogo le operazioni relative all'esecuzione dell'Accordo stesso.

ART. 5. - E' istituita, con sede a Mogadiscio, una Commissione mista paritetica, composta da rappresentanti del Governo italiano (con la partecipazione di un esperto dell'Azienda Monopolio Banane) e da rap-

presentanti del Governo somalo (con la partecipazione di un rappresentante della FEBAS), con competenza su quanto attiene all'attuazione del presente Accordo. I rappresentanti del Governo italiano e del Governo somalo potranno farsi assistere da altri esperti.

In particolare la Commissione mista avrà il compito di assicurare che la produzione, l'imballaggio, il trasporto terrestre e l'imbarco delle banane da esportare in Italia avvengano in conformità degli impegni assunti e che il rilascio delle licenze di esportazione alle singole società interessate avvenga in tempo utile.

ART. 6. — Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1961 e sarà valido fino al 31 dicembre 1965.

Fino al 31 dicembre 1960 la fornitura di banane somale all'Italia sarà disciplinata in base ai contratti in corso fra l'Azienda Monopolio Banane e le Società di aziende produttrici ed esportatrici.

Qualora il presente Accordo non sia stato denunciato almeno un anno prima della sua scadenza, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 novembre 1960, in duplice esemplare.

Per il *Governo Somalo*
SCEK ALI GIUMALE

Per il *Governo Italiano*
SEGNI

Roma, lì 23 novembre 1960

ECCELLENZA,

in relazione all'Accordo tra i nostri due Paesi per il regolamento generale degli interessi bananieri, firmato in data odierna, ho l'onore di far presente, a nome del Governo italiano, quanto segue:

In applicazione dell'Art. 1 e con le riserve ivi indicate, il quantitativo massimo di importazione in Italia di banane somale viene aumentato, per l'anno 1961, di quintali 120.000, rispetto al quantitativo del 1960, e stabilito, pertanto, in complessivi quintali 770.000. Tale aumento verrà applicato a decorrere dal quarto trimestre del 1960 per una media di 10.000 quintali mensili.

Ulteriori aumenti del quantitativo stabilito per il 1961 potranno essere convenuti tra i due Governi, con preavviso di almeno sei mesi e con il rispetto degli obblighi e delle condizioni previsti negli Artt 1 e 2.

Il Governo somalo disporrà circa l'assegnazione, fra le Aziende produttrici ed esportatrici di banane in Somalia, di ciascun aumento annuale rispetto al quantitativo fissato per il 1960, a cominciare dall'aumento di 120.000 quintali sopra indicato.

Nel caso di riduzione del quantitativo annuo di esportazione di banane somale in Italia dovuto a contrazione delle possibilità di assorbimento globale del mercato italiano, l'aliquota assegnata a ciascuna azienda produttrice ed esportatrice sul predetto quantitativo verrà ridotto in misura proporzionale.

Gli attuali coltivatori di banane hanno diritto alla assegnazione di un quantitativo annuo di esportazione di banane somale in Italia non inferiore a quello loro singolarmente assegnato nel 1960, sempre che tale quantitativo sia dagli stessi effettivamente prodotto nelle rispettive aziende, salvo la riduzione di aliquota sopra prevista.

Qualora V.E. concordi con quanto precede, la presente Nota e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi ai fini del regolamento generale degli interessi bananieri.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a V.E. gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A S.E. l'On. SCEK ALI GIUMALE
Ministro della Sanità e del Lavoro
della Repubblica Somala
ROMA

Roma, lì 23 novembre 1960

ECCELLENZA,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di V.E. in data odierna del seguente tenore:

«In relazione all'Accordo tra i nostri due Paesi per il regolamento generale degli interessi bananieri, firmato in data odierna, ho l'onore di far presente, a nome del Governo italiano, quanto segue:

In applicazione dell'Art. 1 e con le riserve ivi indicate, il quantitativo massimo di importazione in Italia di banane somale viene aumentato, per l'anno 1961, di quintali 120.000, rispetto al quantitativo del 1960, e stabilito, pertanto, in complessivi quintati 770.000. Tale aumento verrà applicato a decorrere dal quarto trimestre del 1960 per una media di 10.000 quintali mensili.

Ulteriori aumenti del quantitativo stabilito per il 1961 potranno essere convenuti tra i due Governi, con preavviso di almeno sei mesi e con il rispetto degli obblighi e delle condizioni previsti negli Artt. 1 e 2.

Il Governo somalo disporrà circa l'assegnazione, fra le aziende produttrici ed esportatrici di banane in Somalia, di ciascun aumento annuale rispetto al quantitativo fissato per il 1960, a cominciare dall'aumento di 120.000 quintali sopra indicato.

Nel caso di riduzione del quantitativo annuo di esportazione di banane somale in Italia dovuto a contrazione delle possibilità di assorbimento globale del mercato italiano, l'aliquota assegnata a ciascuna azienda produttrice ed esportatrice sul predetto quantitativo verrà ridotta in misura proporzionale.

Gli attuali coltivatori di banane hanno diritto alla assegnazione di un quantitativo annuo di esportazione di banane somale in Italia non inferiore a quello loro singolarmente assegnato nel 1960, sempre che tale quantitativo sia dagli stessi effettivamente prodotto nelle rispettive aziende, salvo la riduzione di aliquota sopra prevista.

Qualora V.E. concordi con quanto precede, la presente Nota e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi ai fini del regolamento generale degli interessi bananieri».

In risposta ho l'onore di informare V.E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto proposto in detta Nota.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, gli atti della mi. più alta considerazione.

SCEK ALI GIUMALE

A. S.E. l'On. ANTONIO SEGNI
Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
ROMA

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, ispirandosi ai principi di stretta collaborazione che sono alla base dei rapporti fra due Paesi, considerata la richiesta avanzata dal Governo somalo di potersi avvalere di esperti e tecnici italiani per consolidare e sviluppare l'organizzazione amministrativa, economica, sociale e tecnica del Paese, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1. — Il Governo italiano si impegna a mettere a disposizione del Governo somalo, a sua richiesta, esperti e tecnici addossandosi l'onere finanziario dei loro emolumenti entro i limiti di spesa stabiliti dalla legge italiana di esecuzione del presente Accordo.

Gli esperti e tecnici potranno venire scelti sia fra i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici italiani, sia fra professionisti e tecnici privati aventi nazionalità italiana.

ART. 2. — Le richieste di esperti e tecnici italiani dovranno essere dirette dal Governo somalo al Governo italiano per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana in Mogadiscio. Nella richiesta dovranno essere indicate: la categoria dell'esperto o del tecnico, le funzioni che gli saranno attribuite, la località in cui dovrà risiedere e la presumibile durata dell'impiego in Somalia.

Il Governo somalo potrà indicare nominativamente le sue eventuali preferenze per esperti e tecnici italiani che ritenga particolarmente idonei ai compiti cui sono destinati.

Entro il più breve tempo possibile la Rappresentanza diplomatica italiana in Mogadiscio comunicherà al Governo somalo il nome delle persone proposte, specificando per ciascuna l'ammontare delle competenze che dovranno far carico al Governo Italiano. Il Governo somalo, da parte sua, comunicherà al più presto la sua accettazione e, per quanto lo riguarda, la conferma delle condizioni d'impiego.

ART. 3. — Gli esperti e tecnici italiani dovranno essere impiegati per le funzioni per cui sono stati richiesti. Eventuali cambiamenti di funzione potranno essere decisi d'accordo tra il Governo somalo e la Rappresentanza diplomatica italiana in Mogadiscio.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, il Governo somalo — previa consultazione con il Governo italiano — potrà disporre il trasferimento di un esperto o di un tecnico italiano da una sede ad un'altra, purchè ciò non sia in contrasto con il loro stato giuridico e con le specifiche condizioni del loro contratto d'impiego.

Per consentire agli esperti e tecnici suddetti di adempiere alla missione loro affidata con il prestigio e l'autorità necessari, il Governo somalo curerà che venga loro assicurato, nei rapporti d'ufficio con le Au-

torità locali e nei rapporti sociali, un trattamento adeguato al loro grado ed alle funzioni esercitate.

Il Governo italiano, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 5 del presente Accordo, si riserva la facoltà, previa consultazione col Governo somalo, di richiamare gli esperti e tecnici che esso ritenga opportuno far rimpatriare, sia per esigenze di servizio, sia perchè non più in condizioni di esercitare adeguatamente le funzioni per le quali erano stati destinati.

Il Governo italiano non mancherà d'altra parte di soddisfare le eventuali richieste del Governo somalo tendenti a sostituire un esperto o un tecnico italiano prima dello spirare del suo incarico, qualora se ne ravvisasse l'opportunità.

ART. 4. — Il Governo italiano provvederà direttamente al pagamento degli emolumenti dovuti agli esperti e tecnici italiani, comprendenti gli assegni fissi e continuativi ed il rimborso delle spese per viaggi di trasferimento (inclusi anche quelli di familiari a carico), le indennità per invalidità, decessi e licenziamenti.

Il Governo somalo provvederà — ove ciò sia richiesto dalle funzioni esercitate e dalle condizioni locali — a mettere a disposizione degli esperti e tecnici i necessari mezzi di trasporto e, quando ciò non sia possibile, a corrispondere loro un'adeguata indennità.

Saranno anche a carico del Governo somalo le indennità straordinarie, quali quella di missione, di lavoro straordinario ed ogni altro compenso speciale previsto dalle disposizioni vigenti in Somalia.

Le indennità straordinarie di cui al precedente comma saranno commisurate al grado ed alle funzioni attribuite all'esperto e tecnico e non potranno in alcun caso essere inferiori a quelle corrisposte ad esperti e tecnici stranieri di uguale grado e funzioni, messi a disposizione del Governo somalo da Organizzazioni internazionali o da terzi Stati.

Infine saranno riconosciuti ai suddetti esperti e tecnici tutti i diritti loro spettanti in base al rapporto d'impiego intercorrente fra loro e le Autorità italiane ed in particolare il diritto al congedo, sia ordinario che straordinario.

ART. 5. — Gli esperti e tecnici italiani risponderanno — per quanto riguarda l'espletamento delle loro funzioni — alle competenti autorità della Somalia.

Essi si asterranno da ogni attività politica o comunque incompatibile con le loro funzioni. Si asterranno altresì da ogni altra attività remunerata, a meno che non vi siano stati espressamente autorizzati dal Governo somalo.

Agli effetti organizzativi, amministrativi e disciplinari, essi faranno capo esclusivamente alle autorità diplomatiche e consolari italiane in Somalia.

ART. 6. —Il Governo somalo riconosce agli esperti e tecnici italiani:

1) il godimento dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

2) l'esenzione dalle imposte sul reddito relative agli emolumenti corrisposti loro dal Governo italiano;

3) l'esclusione, per loro e per i loro familiari, delle disposizioni relative all'ingresso degli stranieri in Somalia ed alle formalità di registrazione prescritte per gli stranieri;

4) il godimento, insieme con i loro familiari, delle stesse facilitazioni di rimpatrio concesse, in base alle norme e consuetudini internazionali, ai membri delle missioni diplomatiche e consolari in caso di crisi internazionale;

5) il diritto di importare in franchigia il loro mobilio, le loro autovetture e i loro effetti personali al momento del loro arrivo in Somalia, e di analoga franchigia al momento della loro partenza definitiva;

6) la facoltà di trasferire liberamente, durante la loro permanenza in Somalia, i propri risparmi sugli emolumenti, ordinari o straordinari, percepiti in valuta somala;

7) in ogni caso, agli esperti e tecnici italiani non potrà essere riservato in ogni settore un trattamento inferiore a quello goduto dai funzionari somali o dagli esperti di un terzo Paese dello stesso grado e che esercitino le stesse funzioni.

ART. 7. Poichè l'attività degli esperti e dei tecnici italiani viene svolta nell'interesse della Somalia, il Governo somalo risponderà dei danni e di altra perdita derivanti da un atto o da una omissione imputabile agli esperti e tecnici italiani nell'esercizio delle loro funzoni, salvo nei casi di dolo.

ART. 8. — Qualora sorga tra le Parti contraenti una divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, le Parti stesse si consulteranno con spirito amichevole allo scopo di trovare un'adeguata soluzione, facendo ricorso, ove occorra, ad una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna di esse.

Se la Commissione di Conciliazione non raggiunge un accordo, essa nominerà una terza persona che adempirà alle funzioni di arbitro unico emanando una decisione definitiva e vincolante per i due Governi.

ART. 9. — Il presente Accordo entrerà in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1960 ed avrà validità fino al 30 giugno 1962.

Sei mesi prima della scadenza i due Governi potranno negoziare un nuovo Accordo che entrerà in vigore al termine di valità del presente.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, il 26 aprile 1961, in duplice esemplare.

Per il *Governo Somalo*
ABDULLE MOHAMUD MOHAMED

Per il *Governo Italiano*
CARLO RUSSO

ACCORDO CULTURALE TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, convinti che una sempre maggiore collaborazione fra i due popoli nel campo culturale gioverà in modo particolare a rinsaldare i loro legami di amicizia e ad approfondire ed estendere la loro reciproca conoscenza, hanno deciso di concludere un Accordo Culturale, ispirato ai principi di una stretta cooperazione,

ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue:

ART. 1. — Ciascuna delle Parti contraenti potrà mantenere e stabilire nel territorio dell'altra scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè altri organismi culturali, in conformità con le norme vigenti nei due Paesi.

Dette istituzioni saranno esenti dalle imposte dirette sugli immobili di loro proprietà e sui redditi ad essi relativi, per la parte in cui questi siano adibiti a scopi culturali; saranno esenti altresì dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprietà sul suolo e sugli edifici destinati a loro sede.

Il materiale educativo e didattico ad esse destinato ed il loro arredamento non saranno assoggettati a diritti nè a restrizioni doganali.

ART. 2. — A richiesta di ciascuna delle Parti contraenti, le disposizioni di cui all'Art. 1 si applicheranno nel territorio dell'altra alle scuole ed agli istituti il cui carattere ed indirizzo didattico si uniformino a quelli delle organizzazioni educative e scolastiche statali della Parte richiedente.

ART. 3. — Le Parti contraenti si impegnano ad esaminare, entro i limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, la possibilità di riconoscere, sia ai fini scolastici e sia ai fini dell'esercizio professionale, i titoli intermedi e finali rilasciati dagli istituti di cui agli articoli 1 e 2.

Sarà del pari studiata da ciascuna delle Parti contraenti la possibilità di concedere un eguale riconoscimento ai titoli di studio intermedi e finali rilasciati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'altra.

ART. 4. — Le Parti contraenti si impegnano a favorire e facilitare nella più ampia misura possibile la cooperazione culturale, scientifica, tecnica e sportiva fra i due Paesi, mediante:

A) l'invio di docenti, di conferenzieri, di studiosi e tecnici;

B) la concessione di sovvenzioni di studio;

C) lo scambio di pubblicazioni culturali, scientifiche ed artistiche sia di organi ed enti governativi che di istituti autonomi;

D) manifestazioni d'arte, teatrali, musicali, settimane del libro e cinematografiche, nonchè altre iniziative che a giudizio della Commissione Mista di cui all'Art. 7 potranno essere utili ai fini della collaborazione culturale fra le due Parti.

E) speciale accordi per quanto concerne la loro collaborazione nei settori della radio, della televisione, della cinematografia e del turismo;

F) lo svolgimento di incontri e di gare fra sportivi ed ogni altra iniziativa atta ad intensificare le relazioni fra i due Paesi nel campo dell'educazione fisica e dello Sport.

ART. 5. — Ciascuna delle Parti contraenti faciliterà la diffusione dei libri, periodici, dischi e nastri magnetici prodotti nell'altra.

ART. 6. — Il Governo italiano si propone di concedere premi, sovvenzioni e borse di studio da assegnare a cittadini somali che intendono recarsi in Italia per frequentare corsi presso istituti di insegnamento, effettuare ricerche o comunque perfezionare la loro preparazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica.

L'assegnazione e l'amministrazione delle borse di studio sono oggetto del regolamento allegato al presente Accordo.

ART. 7. — Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi, che potranno avvalersi dell'assistenza di esperti.

Essa avrà fra l'altro l'incarico di controllare il regolare funzionamento del presente Accordo, di facilitarne l'esecuzione e di studiare e promuovere tutte quelle iniziative che potranno dimostrarsi utili per una sempre più efficace collaborazione culturale fra i due Paesi.

La Commissione Mista si riunirà quando ritenuto necessario alternativamente a Roma ed a Mogadiscio.

La Commissione Mista istituirà a sua volta una Segreteria permanente con sede a Mogadiscio che assicurerà la continuità dei lavori della Commisisone.

ART. 8. — Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo; tuttavia potrà essere denunciato da una della arti contraenti con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma il 26 aprile 1961.

Per il *Governo Somalo*
ABDULLE MOHAMUD MOHAMED

Per il *Governo Italiano*
CARLO RUSSO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ITALIANE A FAVORE DI STUDIOSI SOMALI

1. — Per dare esecuzione a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Somalia firmato a Roma il 26 aprile 1961 verrà istituita una Commissione Mista con sede a Mogadiscio.

2. — La Commissione sarà composta da un funzionario nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione somalo e da uno nominato dall'Ambasciatore d'Italia in Mogadiscio, i quali potranno farsi assistere da esperti.

3. — La Commissione provvederà annualmente a fissare il programma, il numero e l'entità delle borse di studio che il Governo italiano si impegna a concedere a cittadini somali che intendano recarsi in Italia per frequentare regolari corsi presso istituti di insegnamento italiani. Le borse di studio hanno la durata massima di un anno accademico (1° novembre — 31 ottobre), ma potranno essere rinnovate.

4. — La Commissione assegnerà le borse di cui trattasi tenendo in particolar modo presente la necessità di intensificare la preparazione di laureati e di specialisti in quei rami in cui attualmente la Somalia ha maggiore e più urgente bisogno di personale specializzato.

5. — Le borse di cui trattasi saranno in prevalenza riservate a studenti (dell'età dai 18 ai 30 anni) che aspireranno a compiere un intero ciclo di studi sino al conseguimento della laurea o del diploma rilasciati da Università, Accademie Militari ed Istituti equiparati.

Potranno tuttavia accordarsi sovvenzioni di diversa durata a laureati (dell'età dai 22 ai 35 anni) che intendano compiere studi di perfezionamento presso istituti di insegnamento superiori ed a tecnici e operai (dell'età dai 18 ai 35 anni) che intendano compiere periodi di addestramento e di osservazione presso istituti di specializzazione industriale, agricola e tecnica, come presso aziende pubbliche o private.

6. — Tutavia, durante i primi anni di applicazione del presente Regolamento avranno precedenza gli studenti che già hanno iniziato dei regolari corsi di studio in Italia in modo che essi possano essere messi in grado di completare gli studi fino al conseguimento della laurea.

Non potranno però di regola essere rinnovate borse di studio agli studenti fuori corso o a coloro che nel precedente anno scolastico non abbiano conseguito un buon profitto negli studi.

7. — L'ammontare annuo di ciascuna borsa di studio verrà fissato dalla Commissione tenendo conto delle esigenze scolastiche e della natura e della durata dei corsi prescelti. In ogni caso però esso non potrà

mai superare la somma di lire un milione, comprensiva di ogni spesa ordinaria e straordinaria, incluse quelle di viaggi di andata e di ritorno.

8. — Al termine di ogni anno la Commissione esaminerà il rendiconto della gestione del fondo destinato a borse di studio, trasferendo all'esercizio finanziario successivo le eventuali rimanenze (attive e passive).

Roma, 26 aprile 1961.

LEGGE 30 ottobre 1961, N. 29.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra la Somalia e la Repubblica Araba Unita: 1) Accordo commerciale e di pagamenti; 2) Accordo per un prestito a lungo termine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi tra la Somalia e la Repubblica Araba Unita:

1) Accordo commerciale e di pagamenti, concluso al Cairo il 10 dicembre 1960, con annesso Protocollo di pari data;

2) Accordo per un prestito a lungo termine concluso a Mogadiscio il 28 Agosto 1961.

Art. 2.

Le disposizioni dei predetti Accordi avranno forza di legge, a' sensi dell'articolo 6 primo comma della Costituzione, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità di quanto in ciascuno di essi stabilito.

Art. 3.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 30 ottobre 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

TRADE AND PAYMENTS AGREEMENT
Between
THE GOVERNMENT OF THE SOMALI REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB REPUBLIC

The Government of the Somali Republic and the Government of the United Arab Republic, moved by the desire to strengthen friendly relations and with a view to developing economic cooperation and facilitating trade exchanges between the two countries, have agreed as follows:

ARTICLE 1. — Both contracting parties agree to encourage and develop the exchange of trade between them by all means and to extend all necessary facilities to transactions relating to the import and export of goods, particularly with regard to the goods mentioned in Lists «A» and «B» annexed hereto, within the laws and regulations in force in each of the two countries.

List «A» designates the exports of the Somali Republic.

List «B» designates the exports of the United Arab Republic.

The above mentioned lists shall not be construed as excluding the exchange of goods and commodities other than those enumerated in them.

The protocol annexed to this Agreement will regulate the exchange of trade in bananas as indicated in the said protocol which forms an integral part of this Agreement.

ARTICLE 2. — Each of the two contracting parties shall grant the other party the most favoured nation treatment particularly with regard to:

A) formalities concerning the export and import of goods;

B) customs dues, any additional dues, method of collecting these dues, clearance formalities of imports and exports from customs;

C) port dues and privileges accorded to ships or aeroplanes of either party when entering or leaving the harbours or airports of the other party and during their stay in these harbours and airports.

ARTICLE 3. — The most favoured nation treatment mentioned in Article 2 shall not apply to:

A) Advantages and facilities accorded or to be accorded by either of the two countries to contiguous countries, and to advantages and facilities resulting from a custom union to which either of the two contracting countries is or may become a party.

B) Restrictions or prohibitions which may be imposed for the protection of public health or protection of plants or animals against disease, degeneration or extinction.

ARTICLE 4. — Each of the contracting parties undertakes on the basis of reciprocity to extend all facilities for transit trade of the goods of the other party, and shall not charge for goods in transit, duties at a higher level than may be reasonably taken as a whole to defray expenses in such cases and which should comply with customs regulations in force in each of the two countries.

ARTICLE 5. — Both contracting parties agree that payments relating the exchange of goods and other current transactions between the two countries shall be effected in free pounds sterling through the exchanged credit facilities as indicated in Articles 4 and 8 of this Agreement.

The term «Current transactions» referred to above shall mean the transactions covered by Article 19 (1) of the Agreement of the International Monetary Fund.

This Agreement does not apply, however, to the payments of Suez Canal dues, which shall be effected outside the scope of the credit facilities referred to in Article 6, in free currencies as prescribed by the Exchange Control Regulations in force in the United Arab Republic.

ARTICLE 6. — In order to facilitate the execution of current payments between the two countries in free pounds sterling, the two contracting parties have agreed that the central banks in the two countries exchange credit facilities in pounds sterling through the following accounts:

1 — The National Bank of Egypt, acting as agent of the Government of the United Arab Republic (Egyptian Region) shall open in their Books, in the name of the National Bank of Somalia, acting as agent of the Government of the Somali Republic, a non—bearing interest and free of charges account to be kept in pounds sterling styled «General Account—E».

This account shall be credited with all current payments effected by physical or juristic persons residing in the United Arab Republic (Egyptian Region) in favour of physical or juristic persons residing in the Somali Republic, and shall be debited with all current payments effected by physical or juristic persons residing in the Somali Republic in favour of physical or juristic persons residing in the United Arab Republic (Egyptian Region).

2. — The Central Bank of Syria, acting as agent of the Government of the United Arab Republic (Syrian Region) shall open on their books, in the name of the National Bank of Somalia, acting as agent of the Government of the Somali Republic a non—bearing interest and free of charges account to be kept in pounds sterling styled «General Account — S».

This account shall be credited with all current payments effected by physical or juristic persons residing in the United Arab Republic (Syrian Region) in favour of physical or juristic persons residing in the Somali Republic, and shall be debited with all current payments effected by physical or juristic persons residing in the Somali Republic in favour of physical or juristic persons residing in the United Arab Republic — (Syrian Region).

ARTICLE 7. — All values in the contracts and invoices relating to the trade between the United Arab Republic and the Somali Republic as well as payment documents and payment orders shall be expressed in sterling pounds.

ARTICLE 8. — The «General Account — E» and the «General Account — S» shall be closed at the end of every three months during the validity of this Agreement. The United Arab Republic shall settle 25% of the value of its imports from Somalia — which has been credited to each of the afore mentioned General Accounts during the period of three months, in free sterling pounds. The remaining 75% of the value of the said imports as well as the total of other current payments appearing in the credit side of the two General Accounts shall be settled in goods and services.

ARTICLE 9. — In case of any charge in the gold parity of the pound sterling which is at present 2,48828 grams of fine gold for one pound sterling, the balances of the «General Account—E» and the «General Account — S» referred to in Article 6 above on the date of the change, shall be adjusted accordingly so that the value of the two balances remains the same in terms of gold.

ARTICLE 10. — The National Bank of Egypt, the General Bank of Syria and the National Bank of Somalia, shall, by mutual agreement, establish the necessary technical arrangements for the implementation of this Agrement.

ARTICLE 11. — In order to facilitate the implementation of this Agrement, both parties agree to consult with each other in respect of any matter arising from or in connection with this Agreement.

For this purpose a joint Committee shall meet on demand of either party within one month from the date of the request.

ARTICLE 12. — In the event of termination of this Agreement the balances existing on that date on the «General Account — E» and the «General Account —S» shall be settled by the debtor party to the creditor party in goods and services within six months from the date of the last settlement to be effected in accordance with the stipulations of Article 8. Any balance remaining thereafter shall be settled in the manner to be agreed upon between the two parties.

ARTICLE 13. — This Agreement is subject to ratification in accordance with the prevailing laws in each of the two countries and shall

come into force provisionally after fifteen days from the date of its signature and finally on the date of exchange of ratification instruments.

ARTICLE 14. — This Agreement shall be valid for a period of one year from the date of its coming into force, and shall be automatically renewed for additional periods of one year each unless either party notifies the other of its intention to terminate the Agreement two months before its expiry date.

DONE and SIGNED in Cairo in two originals in Arabic and two originals in English, on the 10th December, 1960.

For the Government of the Somali Republic	*For the Government of the United Arab Republic*
ABDALLA MAHMOUD MOHAMED	HASSAN ABBAS ZAKI
(Minister of Commerce and Industry	(Minister of Economy Egyptian Region)

LIST «A»

EXPORTS OF THE REPUBLIC OF SOMALIA

1. Livestock
2. Butchered meat and prepared meat
3. Prepared fishes
4. Animal fats
5. Animal bones
6. Raw skins not for furriery purposes
7. Semi-tanned skins
8. Dry skins and dry-salted skins
9. Maize, millet, beans
10. Tropical fruits, bananas, etc.
11. Cotton
12. Oil seeds and oily fruits
13. Seeds oil
14. Oily panel
15. Ghee of cattle and of sheep
16. Incense and myrrh
17. Arab gum
18. Other goods
19. Salt

LIST «B»

EXPORTS OF THE UNITED ARAB REPUBLIC

Cotton and cotton products:

Raw cotton
Cotton yarn
Cotton fabrics
Cotton fabrics mixed with silk or wool
Cotton thread
Cotton knitted fabrics and hosiery
Cotton knitted mixed with silk or wool
Cotton blankets
Cotton shawls and scarves pure or mixed
Cotton hydrophile

Fibres:

Raw flax
Flax yarn
Flax fabrics
Felt
Luffa

Artificial silk:

Acetate and viscose yarn
Artificial silk fabrics
Artificial silk fabrics mixed with cotton or wool
Silk knitted fabrics pure or mixed
Socks and stockings
Ready made clothes.

Wool:

Woollen yarn
Pure or mixed woollen manufactures
Woollen blankets and rugs
Woollen socks
Woollen shawls and scarves

Agricultural products:

Fruits, fresh, dried and with sugar
Confectionery
Rice
Sugar
Barley and lentils and wheat

Onion (fresh, dehydrated)
Garlic (fresh, dehydrated)
Peanuts
Edible oils
Cheese
Oil - cake seeds and animal fodder
Arabic gum
Molasses and Alcohol
Pharmaceutical products, Medical drugs and liquorice-roo

Mines and quarries products:

Manganese ores
Matches
Iron ores
Lead ores
Zinc ores
Limenite
Raw-steatite
Talc
Wax
Salt
Cement and cement tiles
Phosphate and Gypsum
Oil and its products and Benzin
Petroleum residues and Asphalt

Other products:

Casings and catgut for industrial purposes
Glycerine
Essential oils
Perfumes and toilet preparations
Henna and vegetal raw materials for dyeing
Natural sponges
Plastic products
Paper board, wrapping paper and paper products
Printed-matter, books and pamphlets
Newspapers and Magazines
Ribbons for typewriting and calculating machines
Office-equipments
Writing pads
Glass and glass products
Goods of Nacre
Hand-made fancy goods (Khan-El-Khalily)
Egyptian cinema films developed, positive, talking
Musical records
Sports equipment
Tyres

Rubber fabrics
Footwear
Canvas and rubber shoes
Materials for stuffing and padding
Iron and steel, its products
Wagons and Rails
Refrigerators
Stoves and spare-parts
Metallurgicals
Furniture, wooden or metallic

PROTOCOL

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOMALIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB REPUBLIC CONCERNING BANANAS

In the course of Trade Negotiations held by the respective delegations of the Government of the United Arab Republic and the Government of the Republic of Somalia, the purchase by the First of Somali bananas was discussed and both Governments agreed upon the following:

ARTICLE 1. — The Government of the United Arab Republic has agreed to authorize the Southern Region to purchase yearly, and for a period of five years starting the day of coming into force of the Trade and Payments Agreement signed today, the amount of eight thousand tons of Somali bananas. This quantity may be subject to increase.

ARTICLE 2. — The Government of the Republic of Somalia has agreed to authorize the United Arab Republic to call agricultural experts to inspect with a view to ensure before shipment that the bananas are in good condition, free from pests and qualified for export.

ARTICLE 3. — The Government of the United Arab Republic has agreed that the delibery of bananas should be on board ship (F.O.B.) at the Somali harbours designated by the United Arab Republic.

ARTICLE 4. — The value of bananas purchased within the frame of this Protocol shall be settled in accordance with the terms of Article 3 of the Trade and Payments Agreement signed today, i.e. 25% in free currency and 75% in commodities from the Egyptian Region of the United Arab Republic.

For the Government of the Somali Republic	*For the Government of the United Arab Republic*
ABDALLA MAHMOUD MOHAMED	HASSAN ABBAS ZAKI
(Minister of Commerce and Industry)	(Minister of Economy Egyptian Region)

LONG TERM LOAN AGREEMENT
between
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB REPUBLIC (EGYPTIAN REGION)
and
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOMALIA

ARTICLE 1. — The Government of the United Arab Republic (Egyptian Region) considering the friendly relations between the two Nations, agrees to put at the disposal of the Government of the Republic of Somalia, a line of credit of four million pounds sterling (of account) for the realization of one or more of the following projects:

a) Spinning and weaving factory
b) Sugar factory
c) Slaughtery — House
d) Expansion of Mogadishu — Airport
e) Construction of Roads and Houses
e) Financing of small industries, agricultural and building credits through local Somali Banks
g) Any other project that may be agreed upon by the two Governments.

This credit will be utilised to finance the import into Somalia of equipment and machinery required for such projects. A part of the loan in the percentage that shall be agreed upon between the two Governments shall be made available in cash upon proved evidence of the payments made in local currency.

ARTICLE 2. — For the purpose of this agreement, the Central Bank of Egypt, on behalf of the Government of United Arab Republic (Egyptian Region), will open in their books a special account in pounds sterling in the name of the Somali National Bank, on behalf of the Government of the Republic of Somalia. This account will be debited with amounts advanced under this Agreement, and credited with repayments made towards settlement of the loan.

An interest at the rate of 2½% per annum, will be calculated on the debit balance of this account. This interest will be settled on the 30th June and 31st December of each year, in accordance with the payment arrangements then prevailing between the two countries.

ARTICLE 3. — The total withdrawals under this agreement, during any calendar year, will be fixed on the 31st December of each year, and this amount will be repaid by the Government of the Republic of Somalia in seven equal yearly instalments, the first of which will become due one year after fixing the amount of such instalments.

For special projects the two Governments may agree that the amount will be repaid over a longer period or according to gradual ammortization schedule.

ARTICLE 4. — In case of any change on the gold parity of the pound sterling, which is at present 2,48828 gms. of fine gold for one pound sterling, the balance of the account referred to in article 2 above on the date of the change will be adjusted accordingly so that the value of the two balances remain the same in term of gold.

ARTICLE 5. — The Central Bank of Egypt, and the Somali National Bank, shall by mutual agreement establish the necessary technical arrangements for the implementation of this Long Term Loan Agreement.

ARTICLE 6. — Upon agreement by the two Governments as to the project that will be realized, the Government of the United Arab Republic (Egyptian Region) will cooperate with the Government of the Republic of Somalia to carry on the project until the enterprise has come into action with the necessary study and extention of technical advice.

For this purpose, the Government of the United Arab Republic (Egyptian Region) will send to Somalia the technicians required by the Government of the Republic of Somalia and the latter will supply those technicians with all data and information required.

These technicians will enjoy the benefits provided for by article 17 of the Law n. 10 of February 18th, 1960, on Foreign Investments in Somalia.

ARTICLE 7. — The two Governments have agreed that they will allow juridical and natural persons from the Egyptian Region of the United Arab Republic to partecipate in the financing of some projects in the percentage that will be agreed upon by the two Governments.

The Government of the Republic of Somalia will apply the provisions of the aforementioned law on Foreign Investments on that part of the capital belonging to persons of the Egyptian Region of the United Arab Republic.

ARTICLE 8. — The facility granted under this Agreement will be valid for a period of two years as from the date of its coming into force and will be automatically renewed for a same period unless one of the Parties concerned notifies the other of its intention to terminate the agreement, two months before its expiry date.

ARTICLE 9. — This Agreement, which has been initialed in Mogadiscio on the 15th of February 1961, is subject to ratification in accordance with the prevailing laws in each of the two Countries and shall come into force on the date of exchange of ratification instruments.

This Agreement has been done in English in two originals.

IN WITNESS WHEREOF the Representative Plenipotentiaries have affixed hereto their signatures and seals in Mogadiscio, Capital of the Somali Republic, on the 28th Day of the month of August of the Year One Thousand Nine Hundred and Sixty One.

For the Government of the United Arab Republic (Egyptian Region)
MOUSTAFA TAWFIK
Ambassador of the United Arab Republic in Somalia

For the Government of the Republic of Somalia
ABDULLE MOHAMUD MOHAMED
(Minister of Industry and Commerce)

LEGGE 30 ottobre 1961, N. 30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra la Somalia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: 1) Accordo commerciale e di pagamenti; 2) Accordo sulla collaborazione economica e tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra la Somalia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:

1) Accordo commerciae e di pagamenti, concluso a Mosca il 2 giugno 1961;

2) Accordo sulla collaborazione economica e tecnica, concluso a Mosca il 2 giugno 1961.

Art. 2.

Le disposizioni dei predetti Accordi avranno forza di legge, a' sensi dell'art. 6, primo comma della Costituzione, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità di quanto in ciascuno di essi stabilito.

Art. 3.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 30 ottobre 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

ACCORDO COMMERCIALE E DI PAGAMENTI TRA LA REPUBBLICA SOMALA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Il Governo della Repubblica Somala e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, animati dal desiderio di consolidare i rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi e nell'intesa di incoraggiare e sviluppare le loro relazioni economiche e commerciali, nel rispetto dei reciproci interessi, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.
Scambi Commerciali.

ART. 1. — Le parti contraenti hanno concordato d'incoraggiare in ogni modo lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi e d'accordare, in particolare, ogni facilitazione sia all'esportazione, sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai loro rispettivi territori — merci indicate nelle liste «A» e «B» allegate al presente Accordo — in conformità con le leggi e prescrizioni in vigore nei due Paesi.

La lista «A» comprende le esportazioni dalla Repubblica Somala, la lista «B» comprende le esportazioni dall'URSS.

Gli organi competenti delle due Parti Contraenti rilasceranno, in caso di necessità, le licenze d'importazione ed esportazione per le merci previste alle liste «A» e «B».

L'importazione ed esportazione delle merci verrà effettuata in base ai contratti da concludere tra le persone fisiche e morali somale, da una parte, e le organizzazioni sovietiche per il commercio con l'estero, dall'altra parte.

ART. 2. — Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda gli scambi commerciali e la navigazione tra i due Paesi.

ART. 3. — Le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai vantaggi che sono accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti Contraenti ai paesi confinanti nonchè ai vantaggi derivanti da una unione doganale.

ART. 4. — Le due Parti Contraenti contribuiranno allo sviluppo degli scambi delle merci in transito attraverso i loro Paesi avente dell'interesse per i due Paesi, in conformità con le leggi e prescrizioni vigenti in ciascun Paese per il transito delle merci.

TITOLO II.
Pagamenti.

ART. 5. — Le Parti Contraenti effettueranno il regolamento dei pagamenti relativi alle operazioni commerciali ed agli altri pagamenti su base di clearing, secondo quanto disposto ai successivi articoli.

ART. 6. — Allo scopo indicato all'articolo 5, la Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, e la Banca per il Commercio Estero dell'URSS, agente per conto del Governo dell'URSS, apriranno al nome una dell'altra i conti in lire sterline, infruttiferi di interesse ed esenti dalle tasse, che saranno denominati rispettivamente «Conto generale di Somalia» e «Conto generale dell'URSS».

ART. 7. — Al maturarsi di ciascun semestre (il primo semestre decorre dalla data di entrata in vigore del presente Accordo a titolo provvisorio) i conti di cui all'articolo precedente non possono presentare un saldo debitore o creditore eccedente il limite di 100 000 (centomila) lire sterline.

Dopo la scadenza di ciascun semestre la Parte debitrice dovrà provvedere entro un mese al ripianamento della metà del proprio saldo debitore mediante regolamento in valuta convertibile.

Qualora alla scadenza del presente Accordo un saldo sarà fissato nei conti indicati all'articolo 6 dell'Accordo, questo sarà regolato mediante forniture di merci da concordare tra le Parti.

ART. 8 — Tutti gli importi nei contratti e nelle fatture nel rispetto degli scambi commerciali tra la Repubblica Somala e l'URSS nonchè nei documenti e negli ordini di pagamento saranno espressi in scellini somali o in lire sterline, o in dollari USA.

L'aggiustamento delle valute al fine del presente articolo sarà fatto secondo il valore in oro delle valute relative.

ART. 9. — In caso di ogni mutamento nel valore della lira sterlina in oro che è attualmente del valore di 2,48828 grammi di fino oro per ogni lira sterlina, il saldo che si verificherà sul «Conto generale di Somalia» e sul «Conto generale dell'URSS», di cui all'articolo 6, sarà regolato in modo che l'importo del saldo sui due conti a partire dalla data di mutamento del valore in oro della lira sterlina rimanga stesso nei termini di oro.

ART. 10. — La Banca Nazionale Somala e la Banca per il Commercio estero dell'URSS stabiliranno, con un reciproco accordo, gli accomodamenti tecnici necessari per l'attuazione del presente Accordo.

TITOLO III.
Disposizioni finali.

ART. 11. — Qualora sorga una divergenza relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si consulteranno con spirito amichevole allo scopo di trovare un'adeguata soluzione oppure, ove venga richiesto da una delle Parti, facendo ricorso ad una Commissione Mista da costituirsi con rappresentanti dei due Governi.

ART. 12. — Alla scadenza del presente Accordo gli impegni derivanti dai contratti conclusi durante la sua validità saranno regolati su base dei termini del presente Accordo.

ART. 13. — Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Le Parti Contraenti hanno concordato anche che il presente Accordo entra in vigore dal 1° giugno 1961 a titolo provvisorio. L'Accordo entra in vigore definitivamente alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Mogadiscio.

L'accordo avrà la durata di un anno; esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di due mesi dalla scadenza.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A MOSCA, il 2 giugno 1961, in due esemplari originali, ognuno in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Somala

ABDULLA MOHAMUD MOHAMED

Per il Governo
dell'Unione delle Repubbliche
Sovietiche Socialiste

LISTA «A»

DELLE MERCI PER L'ESPORTAZIONE DALLA REPUBBLICA SOMALA VERSO L'U.R.S.S.

1. Prodotti agricoli:

Fibre tessili (cotone — kapok — ramie — banano, ecc.)

Semi oleosi (sesamo — arachidi — ricino — cotone)

Resine (incenso — mirra — gomma arabica, ecc.)

Frutta (banane — pompelmi — mangus)

2. Prodotti animali:

Carne e prodotti a base di carne

Pesce e prodotti a base di pesce

Pellami grezzi e conciati esclusi di leopardo

Oli e grassi di origine vegetale e animale

Avorio

Conchiglie grezze

Spugne

3. Prodotti minerali:

Pomice

Piombo

Altre merci

LISTA «B»

DELLE MERCI PER L'ESPORTAZIONE DALL'U.R.S.S. VERSO LA REPUBBLICA SOMALA

— Macchinario e attrezzatura,
ivi compresi:

macchine utensili, automobili e camion, trattori, macchine agricole e attrezzatura, attrezzatura per costruzioni stradali, macchinario di potenza energetica e elettrotecnico, pompe di acqua, macchinario per costruzioni, poligrafico, per foratura e miniere, macchine per lavorazione di legno, strumenti ottici, orologi, pezzi di ricambio e utensili

— Laminati di metalli ferrosi e articoli di medesimi

— Articoli di cavo

— Cemento

— Oleoprodotti

— Vetri di finestre e articoli ceramici

— Carta, cartone e articoli di medesimi

— Concimi chimici

— Prodotti chimici

— Medicamenti e attrezzatura medicale

— Articoli tecnici di gomma

— Pneumatici

— Tessuti di cotone ed altre merci tessili

— Merci per la merceria

— Prodotti di cancelleria

— Prodotti alimentari (zucchero, farina di frumento, riso, pesce fresco e insalata, conserve, burro, prodotti di liquori e di acquavite, ecc.)

— Sapone di lavatura e da toeletta

— Fiammiferi

— Tabacco ed articoli di tabacco

— Articoli di porcellana e di faenza

— Film e articoli di stampa

— Altre merci

ACCORDO

SULLA COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA FRA LA REPUBBLICA SOMALA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Il Governo della Repubblica Somala e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

considerati i rapporti di amicizia esistenti fra la Repubblica Somala e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

informandosi alla reciproca volontà di allacciare e sviluppare una collaborazione economica e tecnica fondata sui principi della parità, della non ingerenza negli affari interni e del pieno rispetto della dignità nazionale e della sovranità di entrambi i paesi e allo scopo di promuovere la realizzazione dei piani di sviluppo dell'economia nazionale della Repubblica Somala e di assicurare un maggiore benessere al popolo somalo,

hanno convenuto quanto segue:

ART. 1. — Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, venendo incontro al desiderio del Governo della Repubblica Somala si dichiara disposto a prestare alla Repubblica Somala assistenza economica e tecnica nello sviluppo dell'agricoltura mediante l'organizzazione di tre aziende di stato: una azienda specializzata nella coltivazione dei cereali con fattorie di bestiame di razza e con una scuola per la formazione di specialisti d'agricoltura; una azienda specializzata nella coltivazione del cotone con i rispettivi impianti di irrigazione; una azienda specializzata nella coltivazione di semi oleosi; nella costruzione di una diga con una centrale idroelettrica della potenza approssimativa di 25 mila chilowatt, di un porto marittimo, di tre stabilimenti dell'industria alimentare, nella prospezione geologica per la ricerca di stagno e piombo, nonchè nella trivellazione di pozzi d'acqua per le necessità dell'allevamento e nella costruzione degli altri impianti entro i limiti del credito concesso in base al presente Accordo.

Le forme, i termini e il volume dell'assistenza tecnica relativa ad ogni impianto e stabilimento, il loro elenco e la potenza installata verranno precisati dalle parti contraenti dopo che gli esperti delle parti contraenti avranno studiato quanto è necessario per determinare l'opportunità tecnica ed economica della costruzione di questi o quegli stabilimenti e impianti. A questo scopo le organizzazioni sovietiche invieranno in Somalia a proprie spese degli esperti il cui numero e il periodo di soggiorno dei quali saranno concordati con le rispettive istanze della Repubblica Somala.

ART. 2. — L'assistenza tecnica nella costruzione degli stabilimenti e degli altri impianti, di cui all'articolo I del presente Accordo, sarà effettuata dagli enti sovietici mediante la realizzazione di lavori di progettazione e di ricerca, la fornitura degli equipaggiamenti, delle macchine edili e dei materiali che occorrono per la costruzione degli stabilimenti e degli impianti nonchè per la realizzazione di ricerche geologiche e che non possono essere reperite nlla Repubblica Somala, mediante l'assistenza tecnica nella costruzione, nel montaggio e nella messa a punto del macchinario e nella sua messa in opera, per i quali lavori nella Repubblica Somala saranno inviati tecnici ed operai qualificati sovietici, il numero ed il periodo di soggiorno dei quali saranno concordati dalle Parti. Le organizzazioni sovietiche presteranno inoltre assistenza nella formazione di tecnici somali che presteranno servizio negli stabilimenti i quali saranno costruiti con l'aiuto dell'URSS in conformità al presente accordo, mediante l'istruzione di cittadini somali sul posto e nelle rispettive aziende industriali dell'Unione Sovietica.

ART. 3. — Il Governo della Repubblica Somala assicurerà tramite gli enti somali entro i termini che saranno concordati dalle parti contraenti quanto segue:

— consegnerà agli enti sovietici gli estremi necessari per i lavori di progettazione e per la prospezione tecnica nelle località in cui saranno compiuti i lavori;

— esaminerà ed approverà gli estremi dei progetti, i progetti di contratti e provvederà alla loro firma;

— realizzerà con l'assistenza delle organizzazioni sovietiche tutti i lavori di costruzione e di montaggio degli stabilimenti e degli impianti e attuerà i lavori di ricerca geologica e gli altri lavori di cui al presente accordo, con la mano d'opera e con i necessari materiali da costruzione locali e gli altri materiali che potranno essere reperiti in Somalia, fornirà l'energia elettrica e l'acqua, costruirà le vie di accesso e le linee di comunicazione esterna sino al territorio degli impianti, nonchè presterà i servizi e assicurerà l'adempimento degli altri impegni della parte Somala, di cui gli enti sovietici necessiteranno per prestare l'assistenza tecnica prevista dal presente Accordo.

ART. 4. — Le rispettive organizzazioni sovietiche rimetteranno alle preposte organizzazioni della Repubblica Somala la documentazione tecnica esecutiva, le informazioni e le licenze occorrenti per avviare la produzione degli articoli previsti dai progetti tecnici esecutivi negli impianti e negli stabilimenti costruiti in conformità al presente Accordo. La consegna di detta documentazione e delle necessarie licenze di produzione avverrà senza alcun indennizzo. Le organizzazioni somale saranno tenute a rimborsare soltanto le spese sostenute dagli enti sovietici per la stesura e la consegna di detti documenti.

I documenti e le licenze consegnate saranno utilizzati unicamente per la fabbricazione delle merci sopranominate, nel territorio della Repubblica Somala, e non potranno essere consegnate a persone fisiche e giuridiche di cittadinanza straniera.

Ogni eventuale deroga alla regola potrà essere consentita solo con il consenso degli enti sovietici caso per caso.

ART. 5. — Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concederà al governo della Repubblica Somala un credito per l'importo di 40 (quaranta) milioni di rubli (un rublo contiene 0,987412 gr. di oro puro) con un interesse annuo del 2,5% per il pagamento delle spese sostenute dagli enti sovietici per la realizzazione dei lavori di progettazione, di sondaggio e di ricerca geologica, per il pagamento del macchinario industriale, delle macchine edili e dei materiali che l'Unione Sovietica fornirà alla Somalia in conformità all'articolo 2 del presente Accordo; per sostenere le spese connesse alle trasferte e al mantenimento dei tecnici sovietici in Somalia.

ART. 6. — Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche accetta inoltre di fornire alla Repubblica Somala merci sovietiche per l'importo di 7 (sette) milioni di rubli, da realizzarsi nella Repubblica Somala affinchè il ricavato dalla vendita di dette merci sia utilizzato dal Governo della Repubblica Somala per sostenere le spese in valuta locale relative alla costruzione di aziende e alla attuazione dei lavori di cui all'articolo I del presente Accordo.

La nomenclatura, la quantità e il prezzo di dette merci, nonchè i termini entro i quali dovranno essere fornite saranno concordati successivamente.

ART. 7. — Il Governo della Repubblica Somala rimborserà il credito concesso conformemente all'articolo 5 del presente Accordo nel corso di 12 anni con il versamento di quote uguali a cominciare da un anno dopo l'ultimazione da parte dell'URSS della fornitura del complesso di macchinari e attrezzature per ogni singolo stabilimento e impianto o per portare a termine i lavori realizzati con questo credito.

Il rimborso del credito in merci, concesso in conformità all'articolo 6 del presente Accordo, sarà effettuato dal Governo della Repubblica Somala nel corso di 5 anni in quote uguali a partire dall'anno successivo a quello dell'impiego della rispettiva parte del sopraindicato credito in merci.

Gli interessi dei crediti concessi come agli articoli 5 e 6 del presente Accordo, ascendenti al 2,5% annuo saranno addebitati a partire dal giorno dell'impiego della parte rispettiva del credito e corrisposti nel corso dei primi tre mesi dell'anno che seguirà a quello in cui sono stati addebitati. La data dell'impiego del credito per il pagamento delle attrezzature industriali, delle macchine, dei meccanismi ad uso edile, dei materiali e delle merci sarà considerata la data della bolletta di carico, e per il pagamento dei lavori di sondaggio e delle altre forme di assistenza tecnica la data in cui sarà stilata la fattura.

Le date della conclusione delle forniture al completo per gli stabilimenti industriali e gli impianti saranno registrate nelle lettere degli enti del commercio estero sovietici indirizzate ai rispettivi organismi somali, unitamente all'ultima bolletta di carico delle attrezzature destinate ai relativi stabilimenti e impianti.

ART. 8. — Il rimborso dei crediti concessi conformemente al presente Accordo e il versamento degli interessi saranno effettuati dal Governo della Repubblica Somala fornendo all'URSS merci somale, compreso cotone, semi oleosi, pelli grezze, alle condizioni dell'accordo commerciale Somalo-Sovietico. Quella parte del credito che non sarà pagata con merci somale, sarà rimborsata in valuta convertibile determinata concordemente dalla Banca Nazionale Somala e dalla Banca di Stato dell'URSS o per suo incarico, dalla Banca del Commercio estero dell'URSS.

Entro tre mesi prima dell'avvento dell'anno successivo del rimborso dei crediti e del pagamento degli interessi le parti dovranno concordare per ogni anno di calendario la nomenclatura, i prezzi sulla base dei prezzi del mercato mondiale e i termini della consegna delle merci somale.

All'atto del rimborso dei crediti e del pagamento dei relativi interessi in valuta liberamente convertibile il cambio del rublo in valuta liberamente convertibile sarà effettuato secondo il corso di cambio delle valute in questione al giorno del pagamento.

ART. 9. — Per la verifica dell'impiego e del rimborso dei crediti e del pagamento dei relativi interessi la Banca Nazionale Somala e la Banca di Stato dell'URSS o, per suo incarico, la Banca del Commercio Estero dell'URSS apriranno conti di credito speciali e metteranno a punto congiuntamente le modalità dell'amministrazione dei suddetti conti e pagamenti.

ART. 10. — L'attuazione dei lavori di progettazione e di ricerca geologica, la fornitura dei macchinari, dei materiali e delle merci, la trasferta dei tecnici sovietici nella Repubblica Somala e l'ammissione agli studi nell'URSS di cittadini somali, contemplate dal presente Accordo, saranno effettuate dagli enti sovietici in base a contratti stipulati con le organizzazioni somale autorizzate dalle Parti.

In detti contratti saranno indicati dettagliatamente il volume, i prezzi, i termini e le altre modalità per le forniture di attrezzature, macchine edili, materiali e la prestazione dei servizi previsti dal presente Accordo.

ART. 11. — Nel caso in cui il valore dei servizi prestati dalle organizzazioni sovietiche elencate nell'articolo 5 del presente Accordo dovesse superare la somma di 40 (quaranta) milioni di rubli, la somma in più sarà rimborsata dal Governo della Repubblica Somala fornendo all'URSS merci somale alle condizioni dell'Accordo Commerciale Somalo-Sovietico attualmente in vigore o in valuta liberamente convertibile, determi-

nata concordemente fra la Banca Nazionale Somala e la Banca di Stato dell'URSS o, per suo incarico, dalla Banca del Commercio estero dell'URSS.

ART. 12. — Il presente Accordo deve essere ratificato in conformità alle leggi di ognuno dei due Paesi ed entrerà in vigore provvisoriamente il giorno della firma e definitivamente il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Redatto a Mosca il 2 giugno 1961 in due copie autentiche, ognuna in italiano e in russo. I due testi hanno uguale valore giuridico.

Per il Governo della Repubblica Somala	*Per incarico del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche*
ABDULLA MOHAMUD MOHAMED	

LEGGE 30 ottobre 1961, N. 31.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra la Somalia e la Cecoslovacchia: 1) Accordo commerciale e di pagamento; 2) Accordo di cooperazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale,

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra la Somalia e la Cecoslovacchia:

1) Accordo commerciale e di pagamento, concluso a Praga il 4 giugno 1961, con annesso Protocollo firmato a Mogadiscio il 26 giugno 1961;

2) Accordo di cooperazione economica, concluso a Mogadiscio il 26 giugno 1961.

Art. 2.

Le disposizioni dei predetti Accordi avranno forza di legge, a' sensi dell'Art. 6 primo comma della Costituzione, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità di quanto in ciascuno di essi stabilito.

Art. 3.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

TRADE AND PAYMENTS AGREEMENT between the Somali Republic and the Czechoslovak Socialist Republic.

The Government of the Somali Republic and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic being desirous of strengthening and expanding the economic cooperation and trade relations between both countries on the basis of equality and mutual benefit have decided to conclude the following Agreement:

ART. 1. — The Contracting Parties will grant reciprocally treatment according to the principle of the most-favoured nation in respect of all matters related to their mutual commercial relations

The provisions of para 1 of this article, shall, however, not apply to advantages which:

a) one of the Contracting Parties had granted or shall grant to neighbouring countries in order to facilitate frontier traffic;

b) shall result from a Customs Union to which either Contracting Party may be or shall become party.

ART. 2. — Both Contracting Parties shall support and facilitate within the scope of their laws and regulations the widest possible exchange of goods between the two countries namely of goods enumerated in Schedules «A» and «B» attached to this Agreement.

To this effect, both Contracting Parties undertake to support and facilitate the granting of import and export licences as long as such licences have been or shall be required in accordance with the regulation of one and/or both Contracting Parties.

ART. 3. — Contracts for deliveries of goods and providing for services according to this Agreement shall be concluded between the Czechoslovak Foreign Trade Corporations as independent legal bodies and other independent legal persons authorized according to Czechoslovak laws to conduct foreign trade and legal and physical persons residing in the Somali Republic.

ART. 4. — The Contracting Parties shall not levy customs duty and other charges on samples of goods of all kinds imported from the territory of the other Contracting Party provided these samples are of a small value and are used as samples for canvassing orders for the respective goods and are not intended for sale.

Catalogues, price-lists and prospectuses relating to commercial goods and advertising material supplied within the framework of commercial activity, shall also be exempt from import duty and charges.

ART. 5. — The Contracting Parties shall not require the depositing of securities for import duties and other charges in the cases of temporary admission of:

a) models and samples on which payment of customs duties and other charges is required;

b) objects meant for testing and experimenting;

c) objects meant for exhibitions, tenders, fairs,

d) tools and implements for assembling, exported or imported by technicians or those sent to them in advance or aftewards.

e) objects imported within the framework of scientific and technical cooperation.

ART. 6. — The Contracting Parties shall grant each other mutually the freedom of transit of goods of one of them transported over the territory of another Contracting Party.

ART. 7. — Goods purchased by Czechoslovak legal persons in the Somali Republic and by legal and/or physical persons residing in the Somali Republic in the Czechoslovak Socialist Republic may be reexported to a third country without prior approval of the Contracting Party on the territory of which the goods had been purchased.

ART. 8. — The Contracting Parties shall grant each other unlimited and unconditional treatment according to the principle of the most-favoured nation in all matters concerning navigation. The Somali Republic shall grant Czechoslovak ships as well as ships hired by a Czechoslovak corporation as well as the cargo on the above mentioned, treatment in its ports and interior and territorial waters according to the most-favoured nation clause.

ART. 9. — All current payments between the two countries shall be effected in accordance with the foreign exchange regulations in force in the respective Contracting Party in Pound Sterling or another convertible currency.

For this purpose the Central Banks of both Contracting Parties shall by mutual agreement stipulate the banking procedure necessary for a smooth implementation of this Agreement.

ART. 10. — A Joint Commission of representatives of the Contracting Parties shall be established, its main task being to supervise the implementation of this Agrement and to suggest modifications and amendments of the Schedules mentioned in Article 2 of the present Agreement. The Commission shall meet upon request of one of the Contracting Parties within the shortest possible time.

ART. 11. — The Contracting Parties shall consult each other upon request of one of the Contracting Parties on measures for the expansion of mutual economic cooperation and of commercial relations and for the solving of any problems related to the implementation of this Agreement.

ART. 12. — The provisions of this Agreement shall be applied also after the termination of this Agreement in respect of contracts not having been fulfilled as of the day of the termination of the Agreement.

ART. 13. — The present Agreement shall enter into force on the day when the two Contracting Parties have confirmed by exchange of notes that the Agreement has been approved under the respective constitutional procedures of the Contracting Parties; it shall be provisionally applied from the day of its signature.

The Agreement shall be valid for a period of one year; its validity shall be automatically extended from one year to another unless one of the Contracting Parties has communicated in writing its intention to terminate this Agreement three months before the end of its validity.

Done in Praha on 26th June 1961 in two originals in the English language.

For the Government of the Czechoslovak Socialist Republic	*For the Government of the Somali Republic*
JAN POULA	ABDULLE MOHAMUD MOHAMED

LIST «A»

SOMALI FOODS FOR EXPORT TO THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC

1. Agricultural Products:

Fibres (Cotton, Kapok, Banana etc.)

Oil seeds

Resines (Incense, Myrrh, Gum Arabic)

Fruits (Banana, Grape fruits, Mangoes)

2 Animal Products:

Meat and meat products

Fish and fish meals

Raw hides and skins and leather with the excepion of Leopard skins

Animal fats

Vegetable oil

Ivory

Shells

3. Mineral Products:

4. Other goods:

LIST «B»

CZECHOSLOVAK GOODS FOR EXPORT TO THE SOMALI REPUBLIC

1. Machinery:

Machine tools.
Textile machinery
Printing machinery
Woodworking machinery
Shoemaking machinery
Sewing machinery
Building machinery
Agricultural machinery
Pumps and irrigation equipment

2. Means of Transport:

Motor vehicles and buses
Motorcycles
Bicycles
Tractors

3. Different Apparatus and Instruments:

Measuring instruments of all kind
Electricity meters and watermeters
Equipment and instrument for medical and surgical purposes
Typewriters and calculating machines
Statistical machines
Laboratory equipment
Geometrical instruments
Optical instruments and equipment

4. Chemicals:

Chemical products
Paints and varnishes
Pharmaceutical products

5. Consumer goods:

Chinaware and Earthernware
Building and Sanitary ceramic ware
Household appliances and equipment
Glassware
Textiles
Musical instruments
Toys
Matches
Stationery (pen, pencils, crayons, etc.)
Leather goods
Films, books, gramophone records
Sugar
Other goods.

PROTOCOL

on the signature and the preliminary implementation of the Trade and Payments Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Somali Republic.

On 26th June, 1961 a Trade and Payments Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Somali Republic was signed in Mogadiscio; the wording of this Agreement having been agreed upon and initialed in Praha on 4th June, 1961.

In accordance with the stipulation of Article 13 of the signed Trade and Payments Agrement both Contracting Parties shall deem this Agreement to have intered into preliminary validity by today.

Done in Mogadiscio this 26th day of June, 1961 in two original copies in English.

Chairman,
Czechoslovak Socialist Republic Delegation

Chairman,
Somali Republic Delegation

AGREEMENT

ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOMALI REPUBLIC

The Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Somali Republic, bearing in mind the friendly relations between their countries and being desirous to promote mutual cooperation in the fields of economics and technology to the widest possible extent on the basis of equality and mutual benefit, have agreed as follows:

ART. 1. — The Government of the Czechoslovak Socialist Republic endeavouring to contribute to the realization of further development of the national economy of the Somali Republic grants to the Government of the Somali Republic a Long Term Credit up to the amount of 1.500.000 (one million five hundred thousand) Pounds Sterling for the purchase of equipment for complete plants and/or parts thereof, which shall be delivered from Czechoslovakia to Somalia in accordance with the present Agreement.

An indicative list of such equipment is attached as Schedule «A» to this Agrement; this Schedule may be altered and supplemented by an agreement between the Contracting Parties.

ART. 2. — Contracts for the purchases of equipment according to Article 1 of this Agreement shall be concluded in Pounds Sterling between the Czechoslovak Foreign Trade Corporations (hereinafter referred to as the «Czechoslovak Exporters») and Somali legal and physical persons authorized for this purpose by the Government of the Somali Republic (hereinafter referred to as the «Somali Importers»), not later than the 31st December 1963.

The Contracting Parties shall take all necessary steps to facilitate the conclusion of the contracts under this Agreement.

ART. 3. — Each contract before its conclusion shall be subject to approval by the competent Authorities of the Contracting Parties who shall examine whether the contract is being concluded in accordance with this Agreement and whether the contract fulfils its provisions. The approval shall always form an integral part of the contract.

ART. 4. — The F.O.B. invoiced value of each delivery or partial delivery of equipment carried out in accordance with Art. 1 and 2 of this Agreement and the provisions of each contract shall be paid by the Statni Banka Ceskoslovenskà to the Czechoslovak Exporter by utilizing the Credit on the strength of an Irrevocable Letter of Credit to be opened by the Somali National Bank by order of the Somali Importer with the Stàtni Banka Ceskoslovenskà in Praha in favour of the Czechoslovak Exporter through the Credit Accounts established in accordance with Article 7 of this Agreement.

ART. 5. — The Credit shall not be used for purposes other than for the purchase of Czechoslovak equipment.

In particular, the value of the sub-deliveries from third countries which are necessary for the completion of the Czechoslovak deliveries of equipment agreed upon in each contract between the Czechoslovak Exporter and the Somali Importer shall not be paid by utilizing the Credit but shall be paid by the Somali Importer at the same time at which the Czechoslovak Exporter is due to meet his obligation towards the supplies from the third country.

Whenever the Czechoslovak Exporter, in connection with the deliveries of equipment, shall be obliged to provide sea freight and/or insurance of the said equipment, the sea freight charges and/or insurance shall not be paid by utilizing the Credit.

All payments according to this Article shall be effected by the Somali Importer in Pounds Sterling or in any other convertible currency as may be agreed upon between the Stàtni Banka Ceskoslovenskà and the Somali National Bank.

ART. 6. — The Credit granted in accordance with this Agreement may be utilized from the date of entry into force of this Agreement until the termination of the deliveries of equipment pursuant to the contracts concluded under this Agreement.

The Credit shall be considered to have been utilized on the day on which the Stàtni Banka Ceskoslovenskà shall honour the documents presented by the Czechoslovak Exporters under the Letters of Credit opened in accordance with Article 4 of this Agreement.

ART. 7. — The Stàni Banka Ceskoslovenskà shall open on its books in the name of the Somali National Bank a Credit Account for each contract separately for purpose of keeping records of the deliveries of goods on credit according to the respective contract. These accounts shall be carried out in Pounds Sterling and entitled «Credit Accounts of the Government of the Somali Republic according to the Agreement on Economic Cooperation of June 26th, 1961».

The Stàni Banka Czechoslovenskà shall debit the Credit Accounts with the amounts paid to Czechoslovak Exporters according to Article 4 of this Agreement and credit the same Accounts with the amounts paid by the Government of the Somali Republic according to Article 10 of this Agreement.

ART. 8. — In case of a change in the gold parity of the Pound Sterling (now being 2,48828 grammes of fine gold) the value of equipment to be delivered under contracts already concluded the balances of Credit Accounts provided for in Article 7 of this Agreement as well as the value of instalments unpaid as established according to Article 10 of this Agreement, and the amounts of interest shall be adjusted accordingly as on the date of the change in such a way that the equivalent of the

said amounts expressed in gold remains the same as before the change occured.

ART. 9. — Balances of the Credit Accounts established according to Article 7 of this Agreement shall be subject to the rate of interest of 2½ (two and one half) percent per annum. The interest shall be calculated and due on June 30th and December 31st of each year.

The interest shall be paid by the Government of the Somali Republic within the period of one month from the date of its maturity.

ART. 10. — The amounts of Credit utilized under this Agreement shall be paid by the Government of the Somali Republic as follows:

a) The total amount of Credit utilized for the payment of the deliveries of equipment according to each contract shall be paid in equal yearly instalments within a periodo of three to eight years. These periods shall be fixed by an agreement of the representatives of the Contracting Parties before the conclusion of each contract according to the nature of the equipment to be delivered;

b) The first instalment shall be due and paid always one year after the date of payment of the final invoice by the Stàtni Banka Ceskoslovenskà to the Czechoslovak Exporter for equipment delivered in accordance with the contract and the provisions of Article 4 of this Agrement. The second and subsequent instalments shall be due and paid always at intervals of one year.

ART. 11. — All payments of interest and instalments due in accordance with Articles 9 and 10 of this Agreement shall be effected in Somali goods or, should it not be possible, in Pounds Sterling or in any other convertible currency as may be agreed between the Stàtni Banka Ceskoslovenskà and the Somali National Bank.

For this purpose, three months prior to the beginning of each calendar year the representatives of the Contracting Parties shall agree on the kind, the price and general terms of delivery of the Somali goods to be exported in the following year for the total or partial reimbursement of the credits and payments of the interest.

ART. 12. — For the purpose of this Agreement the Stàtni Banka Ceskoslovenskà and the Somali National Bank shall act as agents of their respective Governments.

The Stàtni Banka Ceskoslovenskà and the Somali National Bank shall agree upon the technical procedures of the implementation of the payment provisions of this Agreement, as well as on the respective guarantees concerning payments under Articles 4 and 11 of this Agreement.

ART. 13. — In order to ensure full utilization and smooth implementation of this Agreement a Commission consisting of representatives of the Contracting Parties shall meet upon request of either Contracting Party in Praha or Mogadiscio in the shortest possible time.

ART. 14. — Any difference resulting from contracts concluded in accordance with this Agreement shall be resolved by arbitration in compliance with the provisions of each contract.

The Contracting Parties shall endeavour to ensure that the arbitration award be complied with by the Czechoslovak Exporters and the Somali Importers.

ART. 15. — This Agreement shall enter into force on the day when the two Contracting Parties have confirmed by exchange of notes that the Agreement has been approved under the respective constitutional procedures of the Contracting Parties and shall remain in force until all obligations of the Contracting Parties arising from this Agreement are fulfilled.

Done and signed in Mogadiscio, on June 26th, 1961, in two originals in English.

For the Government of the Czechoslovak Socialist Republic
JAN POULA

For the Government of the Somali Republic
Dr. SCEK ABDULLE MOHAMUD MOHAMED

SCHEDULE «A»

— Power plants (Hydro or Thermal)
— Cement factory
— Flour mill
— Tractor assembly plants
— Ice making plants
— Gold storage
— Other plants

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.